

# Gazzetta ufficiale

# L 197

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

64° anno  
4 giugno 2021

### Sommario

#### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/895 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza <sup>(1)</sup> .....** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione, del 4 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali <sup>(1)</sup> .....** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/898 della Commissione, del 28 maggio 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP)] .....** 67
- ★ **Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile <sup>(1)</sup> .....** 68
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione, del 3 giugno 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «galatto-oligosaccaride» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(1)</sup> .....** 71

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/901 della Commissione, del 3 giugno 2021, che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ..... 75
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/902 della Commissione, del 3 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana <sup>(1)</sup> ..... 76

DIRETTIVE

- ★ Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l'anilina in determinati giocattoli <sup>(1)</sup> ..... 110

DECISIONI

- ★ Decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio, del 3 giugno 2021, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) ..... 114

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/895 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 65, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sia in grado di applicare criteri e fattori chiari al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione. Il presente regolamento specifica ulteriormente tali criteri e fattori, compresi quelli elencati all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1238.
- (2) È essenziale assicurare un approccio coerente all'interno dell'Unione, ferma restando la possibilità che EIOPA adotti azioni appropriate qualora si verificassero eventi o sviluppi sfavorevoli impreveduti conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238. La Commissione ha invitato l'EIOPA a fornire consulenza tecnica nel settore del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
- (3) L'accertamento dell'esistenza di una «minaccia», che è uno dei prerequisiti per l'utilizzo del potere di intervento da parte dell'EIOPA nella prospettiva dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari o della stabilità del sistema finanziario, richiede l'utilizzo di una soglia di valutazione più elevata rispetto all'esistenza di un «timore significativo», che è il prerequisito per l'intervento dell'EIOPA finalizzato ad assicurare la tutela degli investitori. L'EIOPA dovrebbe poter intervenire nei casi in cui almeno uno dei fattori o criteri di cui al presente regolamento dia adito a tale timore o minaccia.
- (4) È altresì necessario tenere conto della situazione e delle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al loro contributo potenziale ai timori o alle minacce del tipo previsto all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel considerare il grado di complessità del PEPP, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) il carattere pensionistico a lungo termine del PEPP;
- b) la tipologia e il grado di trasparenza delle attività sottostanti;
- c) il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al PEPP;
- d) l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei risparmiatori in PEPP sulle caratteristiche non essenziali nella presentazione del PEPP;
- e) la natura e la trasparenza dei rischi;
- f) l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o di caratteristiche del prodotto fuorvianti;

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.

- g) il fatto che le informazioni riguardo al PEPP siano insufficienti o insufficientemente attendibili per permettere ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di formarsi un giudizio, tenendo conto della natura e della tipologia del PEPP;
- h) la complessità del calcolo della performance, valutando in particolare se il rendimento dipenda dalla performance di una o più attività sottostanti che sono a loro volta influenzate da altri fattori;
- i) la natura e la portata dei rischi;
- j) il fatto che il PEPP sia abbinato ad altri prodotti o servizi;
- k) la complessità dei termini e delle condizioni del PEPP;
- l) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento previsto del PEPP e il rischio di perdita, considerando quanto segue:
  - 1) la struttura dei costi e altri costi;
  - 2) la disparità in relazione al rischio trattenuto dal fornitore;
  - 3) il profilo di rischio e di rendimento;
- m) la determinazione dei prezzi e i costi associati del PEPP, considerando quanto segue:
  - 1) l'uso di oneri nascosti o secondari;
  - 2) gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
  - 3) i costi delle garanzie o i costi che non riflettono il costo effettivo o il valore equo della garanzia sul capitale nel caso di un PEPP di base;
- n) la facilità e il costo con cui il risparmiatore in PEPP è in grado di ricorrere ai servizi di trasferimento e di portabilità, considerando quanto segue:
  - 1) il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità in relazione alla fase in cui il servizio è utilizzato, alle commissioni e agli oneri applicati o alla perdita di vantaggi e incentivi;
  - 2) il fatto che il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità non sia consentito o sia reso praticamente impossibile.

#### *Articolo 2*

Nel considerare la relazione del PEPP con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione o vendita, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) le caratteristiche che contraddistinguono le competenze e le capacità del risparmiatore in PEPP, inclusi il livello di istruzione, la conoscenza e l'esperienza in merito ad altri prodotti pensionistici, a prodotti di investimento a lungo termine o a pratiche di vendita e la vulnerabilità del risparmiatore in PEPP;
- b) le caratteristiche che contraddistinguono la situazione economica del risparmiatore in PEPP, inclusi il reddito, il patrimonio e il grado di dipendenza dal PEPP per un reddito pensionistico adeguato;
- c) i principali obiettivi finanziari del risparmiatore in PEPP, compresi i risparmi a fini pensionistici e la necessità di copertura del rischio, tra cui i rischi biometrici;
- d) il fatto che il PEPP sia venduto a un risparmiatore in PEPP al di fuori del mercato di riferimento previsto o che il mercato di riferimento non sia stato adeguatamente identificato;
- e) l'ammissibilità alla copertura di un sistema nazionale di garanzia, se esistente.

#### *Articolo 3*

Nel considerare il grado di innovazione del PEPP, di un'attività o di una prassi, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) il grado di innovazione relativo alla struttura e alle caratteristiche del PEPP, in particolare il grado di innovazione delle tecniche di attenuazione del rischio o delle forme di erogazione o della configurazione di altre prestazioni del PEPP;
- b) la portata della diffusione dell'innovazione, incluso il fatto che il PEPP sia innovativo per particolari categorie di risparmiatori in PEPP;
- c) il fatto che l'innovazione determini effetto di leva;
- d) l'esperienza passata del mercato con PEPP analoghi o pratiche di vendita di PEPP analoghe.

*Articolo 4*

Nel considerare l'effetto di leva di un PEPP o di una prassi, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) le particolari caratteristiche delle attività sottostanti del PEPP, considerando l'effetto di leva inerente al PEPP;
- b) l'effetto di leva dovuto al finanziamento;
- c) le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

*Articolo 5*

Nel considerare l'entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) la portata delle potenziali conseguenze negative dal punto di vista del singolo risparmiatore in PEPP e, nel caso di un numero elevato di risparmiatori in PEPP effettivi e potenziali, le possibili conseguenze negative per un raggruppamento di risparmiatori in PEPP, considerando in particolare:
- b) l'entità e il valore totale del capitale accumulato del PEPP;
- c) il valore nozionale del PEPP;
- d) la probabilità, l'entità e la natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita;
- e) la durata prevista delle conseguenze negative;
- f) il volume dei contributi;
- g) il numero degli intermediari coinvolti e i loro requisiti di professionalità e di onorabilità;
- h) la crescita del mercato o delle vendite;
- i) l'ammontare medio investito nel PEPP da ogni risparmiatore in PEPP;
- j) il livello di copertura specificato dal regime nazionale di garanzia assicurativa, se esistente;
- k) il valore delle riserve tecniche per quanto riguarda i PEPP;
- l) il fatto che le attività sottostanti del PEPP costituiscano un rischio elevato per la performance delle operazioni concluse dai partecipanti o dai risparmiatori in PEPP nel mercato rilevante;
- m) il fatto che le caratteristiche del PEPP lo rendano particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare che tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dei PEPP per:
  - 1) frode o disonestà,
  - 2) comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario,
  - 3) ricettazione dei proventi di attività criminali,
  - 4) finanziamento del terrorismo.

*Articolo 6*

L'EIOPA prende inoltre in considerazione i seguenti fattori che possono incidere sull'ordinato funzionamento e sull'integrità dei mercati finanziari:

- a) il fatto che l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati;
- b) il fatto che il PEPP o l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano portare a una disparità significativa e artificiale tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante;
- c) il fatto che il PEPP o l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio elevato per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento;

- d) il fatto il PEPP o l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano minare la fiducia dei risparmiatori in PEPP nel sistema finanziario;
- e) il fatto il PEPP o l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione.

#### *Articolo 7*

L'EIOPA prende altresì in considerazione i seguenti fattori che si applicano alla situazione e alle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, tenendo conto degli elementi seguenti:

- a) la situazione finanziaria e la solvibilità;
- b) l'attività finanziaria o le prassi finanziarie;
- c) il modello aziendale, comprese la sostenibilità e la trasparenza;
- d) l'adeguatezza degli accordi di riassicurazione e di garanzia relativi al PEPP;
- e) il ricorso a terzi da parte del fornitore di PEPP per caratteristiche importanti del PEPP, quali la copertura dei rischi biometrici, le garanzie e la portabilità del PEPP;
- f) le pratiche di vendita associate al PEPP, considerando:
  - 1) i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;
  - 2) i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali;
  - 3) il grado di innovazione relativo al modello di distribuzione, come la lunghezza della catena di intermediazione o il ricorso a tecniche innovative per il modello di distribuzione.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/896 DELLA COMMISSIONE****del 24 febbraio 2021****che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 40, paragrafo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) sono soggetti a diverse normative settoriali nazionali e dell'Unione in materia di servizi finanziari e ai corrispondenti obblighi di segnalazione del settore alle rispettive autorità competenti, comprese le autorità europee di vigilanza. È necessario adottare un approccio standardizzato per quanto riguarda le informazioni necessarie ai fini della vigilanza, in aggiunta alle informazioni fornite ai sensi della normativa settoriale pertinente, allo scopo di ridurre la possibilità che a livello nazionale siano imposti obblighi di segnalazione aggiuntivi sostanziali e divergenti. La Commissione ha invitato l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali a fornire orientamenti tecnici.
- (2) È necessario disporre di una serie standardizzata di informazioni per migliorare la comparabilità, aumentare l'efficienza ed evitare doppie segnalazioni legate agli obblighi di informazione del settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 includono le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del sistema di gestione del rischio del fornitore di PEPP, compresa la relativa governance, volto a gestire i rischi derivanti dai prodotti PEPP;
- b) una descrizione dell'attività esercitata dal fornitore di PEPP in relazione al settore in cui esso stesso opera, compresi il tipo di investimenti effettuati e la loro gestione, il fatto che gli investimenti siano attivi o passivi, l'eventuale offerta di garanzie, l'attuazione di tecniche di attenuazione del rischio, l'entità in termini di contributi e valori delle attività, nonché un elenco che comprenda lo Stato membro di origine del fornitore di PEPP e gli eventuali Stati membri ospitanti del fornitore di PEPP;
- c) informazioni sulla politica scritta che il fornitore di PEPP è tenuto a porre in essere per far fronte ai rischi pertinenti;
- d) informazioni sui principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, se del caso;
- e) una panoramica dei rischi pertinenti inerenti o connessi alla fornitura di PEPP e del modo in cui il fornitore di PEPP intende gestire tali rischi, compresi, ma non solo, i rischi finanziari e di liquidità, i rischi di mercato, i rischi di credito, i rischi di reputazione e i rischi connessi a fattori ambientali, sociali e di governance;
- f) le informazioni relative alla struttura patrimoniale del fornitore di PEPP, compresi i coefficienti patrimoniali e i livelli di leva finanziaria;
- g) informazioni sui contratti detenuti dal fornitore di PEPP o riguardanti contratti conclusi con terzi, compresi gli obblighi nei confronti dei risparmiatori in PEPP durante la fase di decumulo, o per la fornitura di sottoconti PEPP.

---

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/897 DELLA COMMISSIONE****del 4 marzo 2021****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 40, paragrafo 9, quarto comma, e l'articolo 66, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell'Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
- (2) Un adeguato livello di dettaglio delle informazioni è essenziale per l'attuazione da parte delle autorità di vigilanza della procedura di riesame basata sul rischio e della sorveglianza a livello di prodotto. I modelli per la comunicazione delle informazioni a norma del regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione <sup>(2)</sup> dovrebbero fornire una rappresentazione visiva delle informazioni e rispecchiarne il livello di dettaglio.
- (3) Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, le informazioni da comunicare alle autorità competenti a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238 dovrebbero essere trasmesse utilizzando modelli.
- (4) Il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con l'EIOPA dovrebbe agevolare l'esercizio dei rispettivi diritti e obblighi di vigilanza e garantire una vigilanza coerente ed efficace. In particolare, è necessario specificare i metodi, i mezzi e gli altri dettagli dello scambio di informazioni, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.
- (5) Per assicurare una vigilanza efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti dovrebbero tener conto della natura, dell'entità e della complessità del prodotto, della disponibilità e del tipo delle informazioni e dei dati più recenti e pertinenti. Al fine di garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci e tempestivi, è necessario stabilire procedure e modelli standardizzati.
- (6) Le autorità competenti e l'EIOPA dovrebbero utilizzare le procedure e i modelli standardizzati anche per trasmettere informazioni su base volontaria qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili ad un'altra autorità competente, all'EIOPA, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria europea.
- (7) Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente i fornitori e i distributori di PEPP, è necessario che esse si scambino regolarmente informazioni sui PEPP commercializzati, ad esempio i corrispondenti documenti contenenti le informazioni chiave, informazioni sulle attività transfrontaliere e informazioni sulle sanzioni e sulle pertinenti specificità di condotta.

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

- (8) Al fine di garantire l'applicazione regolare e tempestiva degli obblighi di comunicazione in caso di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti dovrebbero comunicarsi reciprocamente e comunicare all'EIOPA le violazioni o le sospette violazioni.
- (9) Le disposizioni del presente regolamento relative alla segnalazione a fini di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA sono strettamente collegate tra loro. Esse fissano i requisiti relativi alla presentazione e alla condivisione delle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sui PEPP. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contestualmente, è necessario riunire in un unico regolamento di esecuzione tutte le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 40, paragrafo 9, e all'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238.
- (10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'EIOPA ha presentato alla Commissione.
- (11) L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati in relazione alle disposizioni in materia di segnalazioni a fini di vigilanza e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni, l'EIOPA non ha effettuato l'analisi dei potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato in relazione alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione, tenendo conto del fatto che i destinatari sono unicamente le autorità competenti e l'EIOPA e non i partecipanti ai mercati finanziari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### SEGNALAZIONE A FINI DI VIGILANZA QUANTITATIVA

#### Articolo 1

#### **Formati della segnalazione a fini di vigilanza**

I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 conformemente ai seguenti criteri:

- a) i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli PP.06.02 e PP.08.03, di cui gli allegati I e II, in cui sono espressi in unità con due decimali;
- b) i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;
- c) i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;
- d) i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne se:
  - i) sono di natura opposta all'importo naturale dell'elemento;
  - ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
  - iii) le istruzioni di cui agli allegati da V a XIV richiedono un formato diverso per la segnalazione.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Valuta di segnalazione**

1. Ai fini del presente regolamento, per «valuta di segnalazione» si intende la valuta utilizzata per la redazione del bilancio del fornitore di PEPP, salvo diversamente disposto dall'autorità competente.
2. I punti di dati e le cifre del tipo «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre valute nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
3. Per esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Per esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione applicando la base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio della stessa fonte utilizzata per il bilancio del fornitore di PEPP, salvo altrimenti disposto dall'autorità competente.

*Articolo 3***Modelli per la segnalazione quantitativa annuale**

I fornitori di PEPP trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/896 utilizzando i seguenti modelli:

- a) il modello PP.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.01 di cui all'allegato II;
- b) il modello PP.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all'allegato II;
- c) il modello PP.52.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all'allegato II;
- d) il modello PP.06.02 di cui all'allegato I, che specifica l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all'allegato II e utilizzando i codici identificativi complementari (CIC) stabiliti all'allegato III e definiti nell'allegato IV;
- e) il modello PP.06.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dal fornitore di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all'allegato II;
- f) il modello PP.08.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV.

*Articolo 4***Adeguatezza delle informazioni trasmesse**

Ai fini dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238, i fornitori di PEPP utilizzano i pertinenti modelli di cui all'allegato I del presente regolamento per garantire che le informazioni comunicate siano costantemente adeguate.

## CAPO II

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI***Articolo 5***Principi generali**

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) facilita lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se le informazioni sono pertinenti per i suoi compiti, è tenuta informata di ogni scambio bilaterale di informazioni.

*Articolo 6***Punti di contatto unici**

Le autorità competenti forniscono all'EIOPA le coordinate dei punti di contatto unici e le comunicano le eventuali modifiche. L'EIOPA tiene aggiornato l'elenco dei punti di contatto unici e lo mette a disposizione delle autorità competenti.

*Articolo 7***Strumenti per lo scambio di informazioni**

Le autorità competenti e l'EIOPA trasmettono le informazioni e la documentazione relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni di cui al capo I in modo sicuro mediante mezzi elettronici. Le autorità competenti confermano elettronicamente il ricevimento delle informazioni e della documentazione.

*Articolo 8***Valuta**

Nello scambio di informazioni le autorità competenti e l'EIOPA esprimono gli importi in euro. Tuttavia le autorità competenti possono convenire di utilizzare un'altra valuta per gli scambi bilaterali di informazioni.

## CAPO III

**COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL PROCESSO DI REGISTRAZIONE E DI ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE***Articolo 9***Registrazione del PEPP**

1. Le autorità competenti comunicano all'EIOPA le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1238 mediante il modello di cui all'allegato V del presente regolamento.
2. Le autorità competenti comunicano all'EIOPA le modifiche delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda compilando solo le parti del modello di cui all'allegato V soggette a modifiche.
3. L'EIOPA informa prontamente le autorità competenti se le modifiche incidono sulle attività del fornitore di PEPP nei rispettivi Stati membri, mediante il modello di cui all'allegato VI o di cui all'allegato VIII.

4. Dopo la registrazione del prodotto nel registro pubblico centrale, l'EIOPA ne informa le autorità competenti mediante il modello di cui all'allegato VI.

#### *Articolo 10*

### **Apertura di un nuovo sottoconto**

1. In caso di apertura di un nuovo sottoconto, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'EIOPA mediante il modello di cui all'allegato IX.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante conferma il ricevimento delle informazioni e della documentazione utilizzando il modello di cui all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica eventuali modifiche del sottoconto all'autorità competente dello Stato membro ospitante e all'EIOPA compilando solo le parti del modello di cui all'allegato IX soggette a modifica.

#### *Articolo 11*

### **Informazioni sulle disposizioni nazionali**

Con il modello di cui all'allegato XIV le autorità competenti trasmettono all'EIOPA il link a tutti i seguenti elementi:

- a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2019/1238;
- b) le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/1238;
- c) se del caso, informazioni su procedure supplementari per richiedere vantaggi e incentivi stabiliti a livello nazionale.

#### *Articolo 12*

### **Annullamento della registrazione del PEPP**

1. L'autorità competente comunica all'EIOPA la decisione di annullamento della registrazione del PEPP utilizzando il modello di cui all'allegato VII.
2. Dopo l'annullamento della registrazione del PEPP dal registro pubblico centrale, l'EIOPA ne informa le autorità competenti interessate mediante il modello di cui all'allegato VIII.

#### CAPO IV

### **COOPERAZIONE SU BASE CONTINUATIVA E SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI**

#### *Articolo 13*

### **Cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA**

1. La cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA riguarda almeno i seguenti aspetti:
  - a) la vigilanza;
  - b) i controlli e le indagini;
  - c) l'individuazione delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1238 e le misure correttive;
  - d) le informazioni sui reclami;
  - e) le azioni di vigilanza programmate nei confronti di fornitori o distributori del PEPP, se pertinenti per il prodotto PEPP;

- f) le azioni di vigilanza programmate per attenuare il danno per i risparmiatori in PEPP, compreso il previsto esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238.
2. L'EIOPA fornisce annualmente all'autorità competente interessata dello Stato membro ospitante le informazioni di vigilanza relative ai PEPP offerti nello Stato membro, come previsto all'articolo 14.
3. Su richiesta presentata a norma dell'articolo 16, le autorità competenti e l'EIOPA si scambiano, se in loro possesso, tutte le informazioni relative al PEPP non previste all'articolo 15 pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni.
4. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all'esito delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza riguardanti i rischi derivanti dalle vendite transfrontaliere o dai sottoconti del PEPP o che incidono su di essi. L'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce dette informazioni in relazione ai casi sui quali l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia già espresso riserve.
5. L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro di origine se ha motivo di ritenere che le attività del fornitore di PEPP possano incidere sulla solidità finanziaria dello stesso o sulla tutela dei consumatori in altri Stati membri.
6. L'autorità competente dello Stato membro di origine coopera con l'autorità competente dello Stato membro ospitante per valutare se il fornitore di PEPP abbia una chiara comprensione del mercato di riferimento e dei rischi cui i prodotti sono o possono essere esposti nello Stato membro ospitante e quali specifici strumenti di gestione del rischio e controlli interni sono posti in essere, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio.
7. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti ambiti di rischio:
- a) il profilo dei risparmiatori in PEPP;
  - b) i partenariati PEPP locali e i partner per la distribuzione;
  - c) il trattamento dei reclami;
  - d) la conformità;
  - e) la protezione dei consumatori e qualsiasi altro aspetto relativo alla condotta del fornitore di PEPP e del distributore di PEPP, compresi i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto.

#### *Articolo 14*

### **Scambio regolare di informazioni**

1. L'EIOPA estrae e deriva le seguenti informazioni su ciascun PEPP offerto in uno Stato membro ospitante:
- a) il numero dei risparmiatori in PEPP nello Stato membro interessato;
  - b) gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP offre sottoconti;
  - c) il numero di domande di trasferimento e di trasferimenti effettivi, se nello Stato membro interessato non è offerto uno specifico sottoconto;
  - d) le informazioni relative a ciascun PEPP offerto nello Stato membro interessato, se disponibili, come indicato nei seguenti modelli:
    - i) il modello PP.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all'allegato II;
    - ii) il modello PP.52.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all'allegato II;
    - iii) il modello PP.06.02 di cui all'allegato I, che specifica l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV;

- iv) il modello PP.06.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dai fornitori di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all'allegato II;
- v) il modello PP.08.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV.

L'EIOPA mette annualmente a disposizione di ciascuna autorità competente ospitante le informazioni di cui al primo comma per ciascun PEPP interessato.

- 2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino dati più granulari su base più regolare o su richiesta.

## CAPO V

### COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI AD HOC

#### *Articolo 15*

##### **Presentazione della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni**

- 1. L'autorità competente presenta la richiesta all'autorità competente interpellata utilizzando il modello di cui all'allegato XI. L'autorità competente richiedente può allegare alla richiesta tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Qualora la richiesta di informazioni sia pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente richiedente trasmette la richiesta anche all'EIOPA.
- 2. L'autorità competente richiedente specifica l'urgenza della richiesta. Se la richiesta di cooperazione comporta una richiesta di informazioni, l'autorità competente richiedente:
  - a) specifica, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni richieste, compresi i motivi per cui tali informazioni sono considerate pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/1238;
  - b) individua, se del caso, qualsiasi questione relativa alla riservatezza delle informazioni richieste, comprese eventuali precauzioni speciali per la raccolta delle informazioni.
- 3. Se l'autorità competente richiedente ha giustificati motivi per classificare la sua richiesta come urgente, può presentare la richiesta con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, se la richiesta è successivamente trasmessa per via elettronica conformemente allo stesso paragrafo, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.

#### *Articolo 16*

##### **Risposta alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni**

- 1. L'autorità competente interpellata trasmette la risposta all'autorità competente richiedente utilizzando il modello di cui all'allegato XII. Qualora la risposta sia pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente interpellata trasmette la risposta anche all'EIOPA. Nella risposta l'autorità competente interpellata:
  - a) chiede quanto prima ulteriori chiarimenti in qualsiasi forma, in caso di dubbi in merito alla richiesta;
  - b) adotta misure ragionevoli nell'ambito dei suoi poteri per cooperare o fornire le informazioni richieste;
  - c) dà seguito alla richiesta così da agevolare l'adozione tempestiva di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere un'altra autorità competente;
  - d) fornisce di propria iniziativa ogni ulteriore informazione essenziale.

2. Qualora, a causa della complessità della richiesta o del volume di informazioni richieste, non sia in grado di rispettare il termine fissato nella richiesta, l'autorità competente interpellata:
- informa tempestivamente l'autorità competente richiedente dei motivi che giustificano il ritardo e indica la data stimata per la risposta;
  - fornisce informazioni già disponibili utilizzando il modello di cui all'allegato XII;
  - fornisce le informazioni mancanti non appena disponibili, in modo da garantire che tutte le azioni necessarie possano essere adottate rapidamente.

#### Articolo 17

### Cooperazione e scambio di informazioni in caso di violazioni

1. Non appena viene a conoscenza di violazioni o sospette violazioni da parte del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP o di violazioni commesse nell'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, l'autorità competente o l'EIOPA, a seconda dei casi, ne informa prontamente l'autorità competente interessata utilizzando il modello di cui all'allegato XIII. L'autorità competente notificante può allegare alla comunicazione tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Se la violazione è pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente notificante ne dà notizia senza indugio anche all'EIOPA mediante il modulo di cui all'allegato XIII.
2. L'autorità competente notificante o l'EIOPA, a seconda dei casi, fornisce all'autorità competente notificata tutte le informazioni necessarie per valutare la questione, in particolare le seguenti informazioni:
- il tipo, la natura, la rilevanza e la durata della violazione o della sospetta violazione;
  - azioni proposte e potenziale pubblicazione, se del caso, che l'autorità competente notificante prevede di intraprendere;
  - gli elementi di prova sui quali è basata la decisione.

L'autorità competente notificata e l'EIOPA, a seconda dei casi, può chiedere all'autorità competente notificante tutte le altre informazioni ritenute necessarie ai fini della propria valutazione e azione.

3. Se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l'autorità competente notificante può inizialmente darne notizia all'autorità competente notificata e all'EIOPA, a seconda dei casi, oralmente, purché le informazioni siano successivamente trasmesse per via elettronica conformemente al paragrafo 1, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.

#### Articolo 18

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO I

## MODELLI PER LA SEGNALAZIONE

## PP.01.01.33

## CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

		C0010
<b>Codice del modello</b>	<b>Nome del modello</b>	<del>X</del>
PP.01.02.331	Informazioni di base Generale	R0010
PP.52.01.33	Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP	R0020
PP.06.02.33	Elenco delle attività	R0030
PP.06.03.33	Organismi di investimento collettivo Metodo del look-through	R0040
PP.08.03.33	Informazioni aggregate sui derivati aperti	R0050

## PP.01.02.33

## INFORMAZIONI DI BASE – GENERALE

		C0010
Nome del PEPP	R0010	
Numero di registrazione del PEPP	R0020	
Lingua della segnalazione	R0030	
Data della presentazione della segnalazione	R0040	
Chiusura dell'esercizio finanziario	R0050	
Data di riferimento della segnalazione	R0060	
Segnalazione periodica/ad hoc	R0070	
Valuta utilizzata per la segnalazione	R0090	
Prodotto ancora commercializzato?	R0260	
Tipo di entità	R0270	
Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento	R0280	

## PP.52.01.33

## INFORMAZIONI SUI PEPP E SUI RISPARMIATORI IN PEPP (1)

		Costi				
		Costi amministrativi	Costi di distribuzione		Costi di investimento	Costi delle garanzie sul capitale, se del caso
				Spese di consulenza		
		C0020	C0040	C0050	C0060	C0100
PEPP di base	R0010					
Opzioni alternative di investimento	R0040					



Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori						Attività	Obbligazioni
Numero di domande di apertura di un Sottoconto In Conformità All'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238	Numero di sottoconti aperti In conformità all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238	Numero di domande Di trasferimen-to presentate Da risparmiatori in PEPP in conformità All'arti-colo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238	Trasferimenti effettivi In conformità All'arti-colo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238	Numero di domande Di trasferi-mento presentate da risparmi-atori in PEPP In conformità all'artico-lo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238	Trasferimenti effettivi In conformità all'artico-lo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238		
C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330

---

 Numero di reclami
 

---



---

 C0340
 

---



---



---



---



---



---

PP.06.02.33

## ELENCO DELLE ATTIVITÀ

## INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE

Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	PEPP di base/opzioni alternative di investimento	Paese di deposito	Depositario	Quantità	...
C0011	C0010	C0040	C0050	C0060	

Importo alla pari	Metodo di valutazione	Valore di acquisizione	Interessi maturati	Valore di mercato delle attività
C0070	C0075	C0080	C0090	C0100

## INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ

Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	Titolo dell'elemento	Nome dell'emittente	Codice dell'emittente e tipo di codice dell'emittente	Settore dell'emittente	...
C0011	C0130	C0140	C0150	C0170	

Gruppo dell'emittente	Codice del gruppo dell'emittente e Tipo di codice del gruppo dell'emittente	Paese dell'emittente	Valuta	CIC	...
C0180	C0190	C0210	C0220	C0230	

Investimenti alternativi	Rating esterno	ECAI prescelta	Prezzo unitario	Percentuale unitaria del prezzo alla pari	Durata	Data di scadenza
C0240	C0250	C0260	C0370	C0380	C0270	C0280

## PP.06.03.33

## ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO – METODO LOOK-THROUGH

Codice di identificazione e tipo di codice Di organismi di investimento collettivo	Categoria dell'attività sottostante	Paese di emissione	Valuta	Importo totale
C0010	C0030	C0040	C0050	C0060

PP.08.03.33

## INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – IMPORTO NOZIONALE

		Importo nozionale		
		PEPP di base	Investimenti alternativi	Attività del PEPP
		C0010	C0030	C0050
Swaps su tassi di interesse (D1)	R0010			
Forwards su cambi (F2)	R0020			
Altri derivati	R0030			

## INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – VALORE

		Valore		
		PEPP di base	Opzioni alternative di investimento	Attività del PEPP
		C0020	C0040	C0060
Swaps su tassi di interesse (D1)	R0010			
Forwards su cambi (F2)	R0020			
Altri derivati	R0030			

## ALLEGATO II

## ISTRUZIONI SUI MODELLI DI SEGNALAZIONE

Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive in relazione ai modelli di cui all'allegato I.

In tutto il [testo del] presente allegato i modelli compilati sulla base delle istruzioni di cui alle diverse sezioni dell'allegato sono denominati «il presente modello».

**PP.01.01.33 – Contenuto della comunicazione****Osservazioni generali**

La presente sezione si riferisce alla trasmissione annuale delle informazioni relative ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

Qualora sia necessaria una giustificazione speciale, questa non deve essere inclusa nel modello per la segnalazione ma sarà discussa dall'impresa fornitrice del PEPP con le autorità competenti.

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010/R0010	PP.01.02.33 – Informazioni di base – Generale	Questo modello deve sempre essere presentato. L'unica opzione possibile è: 1 – presentato
C0010/R0020	PP.52.01.33 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0030	PP.06.02.33 – Elenco delle attività	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0040	PP.06.03.33 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 2 – non presentato. Assenza di organismi di investimento collettivo 0 – non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0050	PP.08.03.33 – Informazioni aggregate sui derivati aperti	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 2 – non presentato. Assenza di operazione su derivati 0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)

**PP.01.02 – Informazioni di base – Generale****Osservazioni generali**

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni di base sul PEPP.

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010/R0010	Nome del PEPP	Nome commerciale del PEPP (specifico dell'impresa).
C0010/R0020	Numero di registrazione del PEPP	Numero di registrazione del PEPP attribuito dall'EIOPA.
C0010/R0030	Lingua della segnalazione	Indicare il codice a due lettere ISO 639-1 della lingua utilizzata per la presentazione delle informazioni.
C0010/R0040	Data della presentazione della segnalazione	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data in cui viene effettuata la segnalazione all'autorità di vigilanza.
C0010/R0050	Chiusura dell'esercizio finanziario	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa, ad esempio 2017-12-31.
C0010/R0060	Data di riferimento della segnalazione	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data che identifica l'ultimo giorno del periodo di riferimento.
C0010/R0070	Segnalazione periodica/ad hoc	Indicare se la presentazione delle informazioni è una segnalazione periodica o una segnalazione ad hoc. Utilizzare il seguente elenco chiuso di opzioni: 1 - Segnalazione periodica 2 - Segnalazione ad hoc
C0010/R0090	Valuta utilizzata per la segnalazione	Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta degli importi monetari in ciascuna segnalazione.
C0010/R0260	PEPP ancora commercializzato?	Specificare se il prodotto è ancora in vendita o se è in liquidazione. Utilizzare il seguente elenco chiuso: — Ancora commercializzato — In liquidazione
C0010/R0270	Tipo di entità	Specificare il tipo di entità del fornitore di PEPP che presenta i dati. Utilizzare il seguente elenco chiuso: — Ente creditizio (di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(?)</sup> ) — Impresa di assicurazione (di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(?)</sup> ) — Ente pensionistico aziendale o professionale (di cui alla direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(?)</sup> )

		<ul style="list-style-type: none"> <li>— Impresa di investimento (di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>)</li> <li>— Società di investimento o società di gestione (di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>)</li> <li>— GEFIA UE (di cui alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>)</li> </ul>
C0010/R0280	Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento	<p>Specificare il pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento utilizzato.</p> <p>Utilizzare il seguente elenco chiuso:</p> <p>1 – Sì 2 – No</p>

<sup>(4)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

## PP.52.01 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP

### Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale di informazioni dettagliate su un particolare PEPP. Alcune informazioni relative a una particolare opzione di investimento in PEPP, ossia PEPP di base o opzioni alternative di investimento, sono inoltre ulteriormente descritte per paese in cui il prodotto è commercializzato e per sottoconti aperti. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Tutti i valori sono forniti come se fossero comunicati conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra.

Le informazioni che riguardano tutte le opzioni alternative di investimento sono aggregate.

### Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (1)

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0020/R0010	Costi amministrativi del PEPP di base	Importo totale dei costi amministrativi relativi all'amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento.



		L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0040/R0010	Costi di distribuzione del PEPP di base	Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0050/R0010	Costi della consulenza del PEPP di base	Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0060/R0010	Costi di investimento del PEPP di base	Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all'esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0100/R0010	Costi delle garanzie sul capitale del PEPP di base, se del caso	Importo totale dei costi delle garanzie sul capitale del PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0020/R0040	Costi amministrativi delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi amministrativi relativi all'amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0040/R0040	Costi di distribuzione delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0050/R0040	Costi della consulenza delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0060/R0040	Costi di investimento delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all'esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.

**Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (2)**

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
Z0010	Paese	Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro di origine o ospitante del PEPP. Questo elemento è compilato per ciascun paese in cui è disponibile un sottoconto o in cui è il PEPP è offerto.
C0150/R0020	Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese
C0160/R0020	Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese.
C0170/R0020	Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base commercializzato nel paese.
C0190/R0020	Totale prestazioni erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0020	Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.

C0250/R0020	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0020	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base commercializzato nel paese, presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0020	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base commercializzato nel paese in seguito a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0020	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0020	Numero effettivo di trasferimenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0020	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0020	Trasferimenti effettivi eseguiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0320/R0020	Attività del PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle attività relative al PEPP di base commercializzato nel paese.
C0330/R0020	Obbligazioni del PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base commercializzato nel paese.
C0340/R0020	Numero di reclami per il PEPP di base commercializzato nel paese	Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base commercializzato nel paese nel periodo di riferimento.
C0150/R0030	Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione	Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione
C0160/R0030	Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione.
C0170/R0030	Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base in liquidazione	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base in liquidazione.
C0190/R0030	Totale prestazioni pagate per il PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0030	Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.

C0250/R0030	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base in liquidazione	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione in relazione al trasferimento della residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0030	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base in liquidazione, presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0030	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base in liquidazione in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0030	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0030	Numero effettivo di trasferimenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0030	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0030	Numero effettivo di trasferimenti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0030	Attività del PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle attività relative al PEPP di base in liquidazione.
C0330/R0030	Obbligazioni del PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base in liquidazione.

C0340/R0030	Numero di reclami per il PEPP di base in liquidazione	Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base in liquidazione nel periodo di riferimento.
C0150/R0050	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
C0160/R0050	Totale contribuzioni lorde ricevute per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0170/R0050	Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0190/R0050	Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.

C0240/R0050	Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0240/R0050	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0050	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0050	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0050	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0050	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0300/R0050	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0050	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0050	Attività delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0330/R0050	Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0340/R0050	Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese nel periodo di riferimento.
C0149/R0060	Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione	Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione
C0150/R0060	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione
C0160/R0060	Totale contribuzioni lorde ricevute per opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0170/R0060	Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0190/R0060	Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.



C0200/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0060	Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0250/R0060	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0060	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per le opzioni alternative di investimento in liquidazione presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0060	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0280/R0060	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0060	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0060	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0060	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0060	Attività delle opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0330/R0060	Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0340/R0060	Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento in liquidazione nel periodo di riferimento.

#### PP.06.02 – Elenco delle attività – Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un'ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell'allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici di identificazione complementari («CIC») rinviano all'allegato III – Tabella CIC.

Il presente modello contiene l'elenco analitico delle attività relative al PEPP (ossia non su base look-through) classificabili nelle categorie di attività da 0 a 9, con le seguenti eccezioni:

- il contante deve essere segnalato in una riga per valuta, per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090;

- b) i depositi trasferibili (equivalenti a contanti) e altri depositi con scadenza inferiore a un anno devono essere segnalati in un'unica riga per coppia di banca e valuta, per ciascuna combinazione degli elementi C0060, C0070, C0080, C0090 e C0290;
- c) i depositi ai cedenti devono essere segnalati in una linea per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090.

Il presente modello comprende due tabelle: informazioni sulle posizioni detenute e informazioni sulle attività.

Nella tabella relativa alle informazioni sulle posizioni detenute, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per inserire adeguatamente tutte le variabili non monetarie richieste nella tabella, ad eccezione dell'elemento «Quantità». Se per la stessa attività è possibile attribuire due valori ad una stessa variabile, l'attività deve essere segnalata in più di una linea.

Nella tabella relativa alle informazioni sulle attività, segnalare ogni attività separatamente, indicandone una per riga, inserendo nella tabella tutte le variabili applicabili richieste. Le attività devono essere attribuite ad un'opzione di investimento in PEPP (PEPP di base e opzioni alternative di investimento), a meno che tutte le opzioni di investimento in PEPP facciano parte dello stesso pool di attività, nel qual caso le attività sono indicate come «attività comuni del PEPP». Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra. Se il fornitore di PEPP è esentato dall'obbligo di indicare il rating esterno e l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») dalla legislazione settoriale cui è soggetto, le informazioni relative ai campi (C0250) e (C0260) possono essere limitate (non segnalate). In caso contrario, le informazioni devono essere segnalate.

#### Informazioni sulle posizioni detenute

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0011	Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	<p>Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell'attività (colonne C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell'attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ISO 6166 per il codice ISIN</li> </ul> <p>Solo se il codice ISIN non è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)</li> <li>— Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo.</li> </ul> <p>Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento «Codice di identificazione dell'attività»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - ISO 6166 per il codice ISIN</li> <li>2 - CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)</li> <li>3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)</li> <li>4 - WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>5 - Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)</li> <li>6 - BBGID (Bloomberg Global ID)</li> <li>7 - Reuters RIC (Reuters instrument code)</li> <li>8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier)</li> <li>9 - Altro codice attribuito da membri dell'Association of National Numbering Agencies (l'associazione delle agenzie nazionali di codifica)</li> <li>99 - Codice attribuito</li> </ul>

		<p>Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un'attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell'attività e il codice alfabetico ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio: «codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell'attività» fa riferimento all'opzione 99 e all'opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell'attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».</p>
C0010	PEPP di base/opzioni alternative di investimento	<p>Tipo di opzione di investimento PEPP. La differenziazione operata in questo campo è tra il PEPP di base e le opzioni di investimento alternative. L'opzione 3 (Attività comuni del PEPP) è utilizzata nel caso in cui tutte le opzioni di investimento del PEPP condividano lo stesso pool di attività.</p> <p>Utilizzare il seguente elenco chiuso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - PEPP di base</li> <li>2 - Opzioni alternative di investimento</li> <li>3 - Attività comuni del PEPP</li> </ol>
C0040	Paese di deposito	<p>Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui le attività sono depositate. Per l'identificazione dei depositari internazionali, quale Euroclear, si considera paese di deposito il paese di stabilimento legale nel quale il servizio di deposito è stato definito contrattualmente.</p> <p>Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito in più paesi, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente ogni paese di deposito.</p> <p>Per quanto riguarda i beni immobili, il paese dell'emittente corrisponde a quello dell'indirizzo dell'immobile.</p>
C0050	Depositario	<p>Codice LEI o, se il codice LEI non è disponibile, nome dell'ente finanziario depositario.</p> <p>Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito presso più di un depositario, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente i depositari.</p>
C0060	Quantità	<p>Numero delle attività, per le attività pertinenti.</p> <p>Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Importo alla pari» (C0070).</p>
C0070	Importo alla pari	<p>Importo del capitale in essere misurato alla pari, per tutte le attività per le quali questo elemento è pertinente, e al valore nominale per disponibilità liquide ed equivalenti.</p> <p>Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Quantità» (C0060).</p>
C0075	Metodo di valutazione	<p>Lo strumento finanziario è valutato mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - valutazione ai prezzi di mercato;</li> <li>2 - valutazione in linea con il mercato;</li> <li>3 - la valutazione in linea con il mercato non è applicabile.</li> </ol>

C0080	Valore di acquisizione	Totale del valore di acquisizione delle attività detenute, valore al netto degli interessi maturati.
C0090	Interessi maturati	Quantifica l'importo degli interessi maturati dopo l'ultima data di stacco della cedola per i titoli fruttiferi di interessi.
C0100	Valore di mercato delle attività	Il valore di mercato delle attività.

### Informazioni sulle attività

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0011	Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	<p>Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell'attività (colonne C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell'attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ISO 6166 per il codice ISIN</li> </ul> <p>Solo se il codice ISIN non è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)</li> <li>— Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo.</li> </ul> <p>Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento «Codice di identificazione dell'attività»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - ISO 6166 per il codice ISIN</li> <li>2 - CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)</li> <li>3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)</li> <li>4 - WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)</li> <li>5 - Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)</li> <li>6 - BBGID (Bloomberg Global ID)</li> <li>7 - Reuters RIC (Reuters instrument code)</li> <li>8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier)</li> <li>9 - Altro codice attribuito da membri dell'Association of National Numbering Agencies (l'associazione delle agenzie nazionali di codifica)</li> <li>99 - Codice attribuito</li> </ul> <p>Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un'attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell'attività e il codice alfabetico ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio: «codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell'attività» fa riferimento all'opzione 99 e all'opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell'attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».</p>
C0130	Titolo dell'elemento	Nome dell'attività (o indirizzo in caso di bene immobile).

	Nome dell'emittente	<p>Nome dell'emittente, ossia dell'entità che emette attività per gli investitori.</p> <p>Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell'entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale.</p> <p>Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il nome dell'emittente corrisponde al nome del gestore del fondo.</p>
C0150	Codice dell'emittente e tipo di codice dell'emittente	<p>Questa informazione combina i dati relativi al codice dell'emittente (colonna C0150 della decisione del BoS) e al codice del tipo di emittente (colonna C0160 della decisione del BoS).</p> <p>Per il codice dell'emittente si utilizza il LEI. Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile.</p> <p>Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il codice dell'emittente è il codice del gestore del fondo.</p> <p>Indicazione del tipo di codice utilizzato per l'elemento «Codice dell'emittente». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - LEI 9 - Nessuno</p> <p>Questo elemento non si applica alla categoria CIC 8 – Mutui ipotecari e prestiti, in relazione a mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche. Questo elemento non si applica per CIC 71, CIC 75 e la categoria CIC 9 – Immobili.</p>
C0170	Settore dell'emittente	<p>Settore economico dell'emittente sulla base dell'ultima versione del codice NACE (pubblicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>).</p> <p>Per indicare i settori deve essere utilizzata come minimo la lettera del codice NACE che identifica la sezione (ad esempio sarebbero accettabili «A» o «A0111»), ad eccezione del codice NACE relativo alle attività finanziarie e assicurative, per le quali deve essere utilizzata la lettera che identifica la sezione seguita dal codice a 4 cifre della classe (ad esempio, «K6411»).</p> <p>Per quanto riguarda i fondi di investimento, il settore dell'emittente è il settore del gestore del fondo.</p>
C0180	Gruppo dell'emittente	<p>Nome dell'entità capogruppo dell'emittente. Per i fondi di investimento la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.</p> <p>Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell'entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale.</p>
C0190	Codice del gruppo dell'emittente e tipo di codice	<p>Questa informazione combina i dati relativi al codice del gruppo dell'emittente (colonna C0190 della decisione del BoS) e al tipo di codice del gruppo dell'emittente (colonna C0200 della decisione del BoS).</p> <p>Identificazione del gruppo dell'emittente utilizzando il Legal Entity Identifier (LEI). Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile.</p> <p>Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.</p> <p>Codice utilizzato per la voce «Codice del gruppo dell'emittente»: 1 - LEI 9 - Nessuno</p>
		9 - Nessuno

C0210	Paese dell'emittente	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è localizzato l'emittente. La localizzazione dell'emittente è determinata sulla base dell'indirizzo dell'entità che emette l'attività. Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo. — Codice ISO 3166-1 alpha-2 — XA: emittenti sovranazionali — UE: istituzioni dell'Unione europea
C0220	Valuta	Codice alfabetico ISO 4217 della valuta di emissione.
C0230	CIC	Codice di identificazione complementare utilizzato per classificare le attività.
C0240	Investimenti alternativi	Strumento finanziario, elencato nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, emesso da una persona giuridica autorizzata a norma della direttiva 2011/61/UE <sup>(2)</sup> a gestire fondi di investimento alternativi: 1 - Investimenti alternativi 2 - No investimenti alternativi
C0250	Rating esterno	Rating dell'attività alla data di riferimento della segnalazione emesso dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution – ECAI).
C0270	Durata	Durata dell'attività, definita come «durata modificata residua» (durata modificata calcolata sulla base del tempo rimanente fino alla scadenza del titolo, a contare dalla data di riferimento della segnalazione). Per attività senza scadenza fissa, utilizzare la prima data call. La durata è calcolata sulla base del valore economico.
C0280	Data di scadenza	Codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di scadenza. Per i titoli perpetui utilizzare «9999-12-31»
C0370	Prezzo unitario	Prezzo di mercato per unità.
C0380	Percentuale unitaria del prezzo alla pari	Percentuale dell'importo nominale aggregato.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

### PP.06.03 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through

#### Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un'ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Il presente modello contiene informazioni sul look-through degli organismi di investimento collettivo o degli investimenti preassemblati sotto forma di fondi, anche quando si tratta di partecipazioni, per categoria di attività sottostante, paese di emissione e valuta. Tenendo conto della proporzionalità e delle specifiche istruzioni del modello, il look-through deve essere effettuato fino a individuare le categorie di attività, i paesi e le valute. In caso di fondi di fondi il look-through deve seguire lo stesso metodo.

Il modello contiene informazioni corrispondenti al 100 % del valore investito in organismi di investimento collettivo. Tuttavia, ai fini dell'individuazione dei paesi il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l'80 % del valore totale dei fondi meno gli importi relativi alle categorie CIC 8 e CIC 9; ai fini dell'individuazione delle valute il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l'80 % del valore totale dei fondi. I fornitori di PEPP garantiscono che il 20 % non individuato in collegamento ai paesi sia diversificato geograficamente, ad esempio che non sia riconducibile a un singolo paese per oltre il 5 %. I fornitori di PEPP applicano il look-through partendo dal fondo che rappresenta l'importo maggiore investito per arrivare al fondo con l'importo investito più basso, curando la coerenza del metodo nel tempo.

Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra.

Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell'allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all'allegato III – Tabella CIC.

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010	Codice di identificazione degli organismi di investimento collettivo	Codice di identificazione dell'attività secondo il seguente ordine di priorità: — codice ISO 6166 del numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), se disponibile — altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — codice attribuito dall'impresa quando le opzioni precedenti non sono disponibili; deve rimanere lo stesso nel tempo
C0020	Tipo di codice di identificazione degli organismi di investimento collettivo	Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento «Codice di identificazione dell'attività». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - ISO 6166 dell'ISIN 2 - CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi) 3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange) 4 - WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco) 5 - Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società) 6 - BBGID (Bloomberg Global ID) 7 - Reuters RIC (Reuters instrument code) 8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 - Altro codice attribuito da membri dell'Association of National Numbering Agencies (l'associazione delle agenzie nazionali di codifica) 99 - Codice attribuito dall'impresa
C0030	Categoria dell'attività sottostante	Indicare le categorie di attività, i crediti e i derivati nell'organismo di investimento collettivo. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - Titoli di Stato 2 - Obbligazioni societarie 3L - Strumenti di capitale quotati 3X - Strumenti di capitale non quotati



		<p>4 - Organismi di investimento collettivo  5 - Obbligazioni strutturate  6 - Titoli garantiti  7 - Contante e depositi  8 - Mutui ipotecari e prestiti  9 - Immobili  0 - Altri investimenti (compresi crediti)  A - Futures  B - Opzioni call  C - Opzioni put  D - Swaps  E - Forwards  F - Derivati su crediti  L - Passività</p> <p>La categoria «4 - Organismi di investimento collettivo» può essere utilizzata soltanto per i valori residui non rilevanti sia per i «fondi di fondi» sia per qualsiasi altro fondo.</p>
C0040	Paese di emissione	<p>Disaggregazione di ogni categoria di attività indicata in C0030 per paese dell'emittente. Indicare il paese in cui è localizzato l'emittente.</p> <p>La localizzazione dell'emittente è determinata sulla base dell'indirizzo dell'entità che emette l'attività.</p>
		<p>Utilizzare una delle seguenti opzioni:  — Codice ISO 3166-1 alpha-2  — XA: emittenti sovranazionali  — UE: istituzioni dell'Unione europea  — AA: paesi aggregati a seguito dell'applicazione della soglia</p> <p>Questo elemento non si applica alle categorie 8 e 9 segnalate in C0030.</p>
C0050	Valuta	<p>Indicare se la valuta della categoria di attività è la valuta di segnalazione o una valuta estera. Tutte le altre valute diverse dalla valuta di segnalazione sono indicate come valute estere. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:</p> <p>1 - Valuta di segnalazione  2 - Valuta estera  3 - Valute aggregate a seguito dell'applicazione della soglia</p>
C0060	Importo totale	<p>Totale dell'importo investito mediante organismi di investimento collettivo per categoria di attività, paese e valuta.</p> <p>Per le passività indicare l'importo positivo a meno che si tratti di una passività derivata.</p> <p>Per i derivati l'importo totale può essere positivo (se si tratta di un'attività) o negativo (se si tratta di una passività).</p>

### PP.08.03. Informazioni aggregate sui derivati aperti

#### Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un'ulteriore distinzione per il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Le categorie di derivati cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell'allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all'allegato III – Tabella CIC.

I derivati sono considerati attività se il loro valore è positivo o pari a zero. Sono considerate passività se il loro valore è negativo. Devono essere inclusi sia i derivati considerati attività sia quelli considerati passività.

Le informazioni devono includere tutti i contratti derivati vigenti nel periodo di riferimento e che non sono stati chiusi prima della data di riferimento della segnalazione.

Se vi sono frequenti contrattazioni sullo stesso derivato, risultanti in una pluralità di posizioni aperte, il derivato può essere segnalato su base aggregata o netta, purché tutte le pertinenti caratteristiche siano comuni e vengano seguite le seguenti istruzioni specifiche per ciascun elemento pertinente.

Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.

Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che presenta tutte le caratteristiche seguenti:

- il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamata il sottostante);
- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra.

#### Informazioni sulle posizioni detenute

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per l'importo nozionale del PEPP di base	L'importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per il PEPP di base. Per gli swaps corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato del PEPP di base	Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0030/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per l'importo nozionale delle opzioni alternative di investimento	<p>L'importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per le opzioni alternative di investimento.</p> <p>Per gli swaps corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p> <p>L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.</p>
C0040/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento	<p>Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.</p>
C0050/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per l'importo nozionale delle attività comuni del PEPP	<p>L'importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.</p> <p>Per gli swaps corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p> <p>L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.</p>
C0060/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP	<p>Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.</p>
C0010/R0020	Forwards su cambi (F2) per l'importo nozionale del PEPP di base	<p>L'importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per il PEPP di base.</p> <p>Per i forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p> <p>L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.</p>
C0020/R0020	Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato del PEPP di base	<p>Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.</p>
C0030/R0020	Forwards su cambi (F2) per l'importo nozionale delle opzioni alternative di investimento	<p>L'importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento.</p> <p>Per i forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p>

		L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0020	Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento	Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0020	Forwards su cambi (F2) per l'importo nozionale delle attività comuni del PEPP	L'importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Per i forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0060/R0020	Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP	Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0010/R0030	Altri derivati per l'importo nozionale del PEPP di base	L'importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per il PEPP di base. Per i futures e le opzioni corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0030	Altri derivati per il valore di mercato del PEPP di base	Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0030/R0030	Altri derivati per l'importo nozionale delle opzioni alternative di investimento	L'importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento. Per i futures e le opzioni corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.

		L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0030	Altri derivati per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento	Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0030	Altri derivati per l'importo nozionale delle attività comuni del PEPP	<p>L'importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.</p> <p>Per i futures e le opzioni corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p> <p>L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.</p>
C0060/R0030	Altri derivati per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP	Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

Tabella CIC

Prime 2 posizioni		Attività quotate in	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese oppure XL (se non quotata) o XT (per non negoziabile in borsa valori)														
Terza posi- zione	Cate- goria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	D	E	F
		Titoli di Stato	Obbliga- zioni socie- tarie	Stru- menti di capitale	Fondi di investi- mento Orga- nismi di investi- mento collet- tivo	Obbliga- zioni struttu- rate	Titoli garantiti	Con- tante e depositi	Mutui ipotecari e prestiti	Immo- bili	Altri investi- menti	Futures	Opzioni call	Opzioni put	Swaps	For- wards	Derivati su crediti
Quarta posi- zione	Sottoca- torie e princi- pali rischi	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
		Titoli di Stato	Obbliga- zioni socie- tarie	Stru- menti di capitale ordinari	Fondi azionari	Rischio azio- nario	Rischio azio- nario	Con- tante	Prestiti non garantiti erogati	Immo- bili (per ufficio e com- merciali)		Futures su azioni e indici	Opzioni su azioni e indici	Opzioni su azioni e indici	Swaps sui tassi di interesse	For- wards su tassi di interesse	Credit default swap
		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
		Obbliga- zioni sovran- azionali	Obbliga- zioni conver- tibili	Stru- menti di capitale di società immo- biliari	Fondi obbliga- zionari	Rischio di tasso di interesse	Rischio di tasso di interesse	Depositi trasferi- bili (equiva- lenti a con- tante)	Prestiti garantiti da titoli erogati	Immo- bili (residen- ziali)		Futures su tassi di interesse	Opzioni su obbliga- zioni	Opzioni su obbliga- zioni	Swaps su valute	For- wards su cambi	Opzione su spread di credito

	3	3	3	3	3	3	3		3		3	3	3	3		3
	Obbligazioni delle amministrazioni regionali	Commercial paper	Diritti degli strumenti di capitale	Fondi comuni monetari	Rischio valutario	Rischio valutario	Altri depositi a breve termine (con scadenza pari o inferiore a un anno)		Immobili (per uso proprio)		Futures su valute	Opzioni su valute	Opzioni su valute	Swaps su tassi di interesse e valute		Swap su spread di credito
	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4			4
	Obbligazioni delle amministrazioni comunali	Strumenti del mercato monetario	Strumenti di capitale privilegiati	Fondi di asset allocation	Rischio di credito	Rischio di credito	Altri depositi con scadenza superiore a un anno	Mutui ipotecari	Immobili (in costruzione)			Warrants	Warrants			Total return swap
	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5		
	Buoni del tesoro	Obbligazioni ibride		Fondi immobiliari	Rischio immobiliare	Rischio immobiliare	Depositi presso cedenti	Altri prestiti garantiti erogati	Impianti e attrezzature (per uso proprio)		Futures su materie prime	Opzioni su materie prime	Opzioni su materie prime	Swaps su titoli		
	6	6		6	6	6		6				6	6			
	Obbligazioni garantite	Obbligazioni garantite ordinarie		Fondi alternativi	Rischio delle posizioni in materie prime	Rischio delle posizioni in materie prime		Prestiti su polizze				Swaptions	Swaptions			

		7	7		7	7	7					7	7	7	7	7
	Banche centrali nazionali	Obbligazioni garantite soggette a normativa specifica		Fondi di private equity	Rischio di catastrofe e meteorologico	Rischio di catastrofe e meteorologico						Rischio di catastrofe e meteorologico	Rischio di catastrofe e meteorologico	Rischio di catastrofe e meteorologico	Rischio di catastrofe e meteorologico	Rischio di catastrofe e meteorologico
		8		8	8	8						8	8	8	8	8
		Obbligazioni subordinate		Fondi infrastrutturali	Rischio di mortalità	Rischio di mortalità						Rischio di mortalità	Rischio di mortalità	Rischio di mortalità	Rischio di mortalità	Rischio di mortalità
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro



## ALLEGATO IV

## Definizioni della tabella CIC

Prime due posizioni – Attività quotate in		Definizione
Paese	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese	Identifica il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui l'attività è quotata. L'attività è considerata quotata se è negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> . Se l'attività è quotata in più di un paese o l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata, il paese deve essere quello del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione utilizzato come riferimento ai fini della valutazione.
XV	Attività quotate in uno o più paesi	Identifica le attività quotate in uno o in più paesi quando l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che non è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata.
XL	Attività non quotate in una borsa valori	Identifica le attività che non sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.
XT	Attività non negoziabili in una borsa valori	Identifica le attività che per loro natura non sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.
Terza e quarta posizione – Categoria		Definizione
1	Titoli di Stato	<b>Obbligazioni emesse da autorità pubbliche, siano esse amministrazioni centrali, enti sovranazionali, amministrazioni regionali o autorità locali, e obbligazioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalla Banca centrale europea, dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali degli Stati membri, denominate e finanziate nella valuta nazionale delle stesse amministrazioni centrali e banche centrali, dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 <sup>(2)</sup> o dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013, quando la garanzia soddisfa i requisiti di cui all'articolo 215 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione <sup>(3)</sup>.</b> Per quanto riguarda le obbligazioni con garanzia qualificata, la terza e la quarta posizione sono attribuite in riferimento all'entità che fornisce la garanzia.
11	Obbligazioni delle amministrazioni centrali	Obbligazioni emesse da amministrazioni centrali.
12	Obbligazioni sovranazionali	Obbligazioni emesse da enti pubblici istituiti da un impegno tra Stati nazionali, per esempio emesse dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

13	Obbligazioni delle amministrazioni regionali	Strumenti di debito delle amministrazioni regionali o delle comunità autonome offerti al pubblico nell'ambito di un'offerta pubblica sul mercato dei capitali.
14	Obbligazioni delle autorità locali	Obbligazioni emesse da autorità locali, tra cui città, province, distretti e altre autorità municipali.
15	Buoni del tesoro	Titoli di Stato a breve termine emessi da amministrazioni centrali (con scadenza non superiore ad 1 anno).
16	Obbligazioni garantite	Titoli di Stato garantiti o «coperti» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell'emittente.
17	Banche centrali nazionali	Obbligazioni emesse dalle banche centrali nazionali.
19	Altro	Altri titoli di Stato non classificati nelle precedenti categorie.
<b>2</b>	<b>Obbligazioni societarie</b>	<b>Obbligazioni emesse da società.</b>
21	Obbligazioni societarie	Obbligazioni emesse da società, aventi caratteristiche semplici, di norma quelle denominate «plain vanilla», che non presentano nessuna delle caratteristiche particolari di cui alle categorie 22-28.
22	Obbligazioni convertibili	Obbligazioni societarie che il detentore può convertire in azioni ordinarie della società emittente o in contanti di pari valore, con caratteristiche di tipo equity o debito.
23	Commercial paper	Strumento di debito non garantito a breve termine emesso da una società, di norma per il finanziamento di crediti e rimanenze e per fare fronte a passività a breve termine, in genere con scadenza originaria inferiore a 270 giorni.
24	Strumenti del mercato monetario	Titoli di debito a brevissimo termine (di norma con scadenza da 1 giorno ad 1 anno), consistenti principalmente in certificati di deposito negoziabili, accettazioni bancarie e altri strumenti a elevata liquidità. Le commercial paper sono escluse da questa categoria.
25	Obbligazioni ibride	Obbligazioni societarie aventi caratteristiche di tipo equity o debito, ma non convertibili.
26	Obbligazioni garantite ordinarie	Obbligazioni societarie garantite o «coperte» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell'emittente. Le obbligazioni garantite soggette a normativa specifica sono escluse da questa categoria.
27	Obbligazioni garantite soggette a normativa specifica	Obbligazioni societarie aventi un pool di attività che garantisce o «copre» l'obbligazione nel caso in cui il cedente diventi insolvente e soggette per legge a speciale vigilanza pubblica intesa a tutelare i detentori delle obbligazioni, secondo la definizione dell'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Un esempio di questa categoria è costituito dalle Pfandbriefe: «Obbligazioni garantite emesse in base alla legge tedesca sulle Pfandbriefe. Sono utilizzate per rifinanziare prestiti per i quali sono fornite garanzie collaterali sotto forma di prestiti garantiti da ipoteche (Hypothekendarlehen), da prestiti al settore pubblico (Öffentliche Darlehen), da ipoteche su imbarcazioni (Schiffsdarlehen) e su aeromobili (Flugzeugdarlehen). Pertanto, la distinzione tra i tipi di Pfandbriefe si riferisce al pool di copertura creato per ciascun tipo di Pfandbriefe.»

28	Obbligazioni subordinate	Obbligazioni societarie con priorità inferiore rispetto ad altre obbligazioni dell'emittente in caso di liquidazione.
29	Altro	Altre obbligazioni societarie con caratteristiche diverse da quelle indicate per le precedenti categorie.
<b>3</b>	<b>Strumenti di capitale</b>	<b>Azioni e altri titoli equivalenti rappresentativi del capitale societario, ossia indicativi della proprietà della società.</b>
31	Strumenti di capitale ordinari	Strumenti di capitale che rappresentano diritti basilari di proprietà su società.
32	Strumenti di capitale di società immobiliari	Strumenti di capitale rappresentativi del capitale di società immobiliari.
33	Diritti degli strumenti di capitale	Diritti di sottoscrivere ulteriori quote azionarie ad un prezzo stabilito.
34	Strumenti di capitale privilegiati	Strumenti di capitale di rango superiore rispetto agli strumenti di capitale ordinari, aventi precedenza sulle attività e sugli utili rispetto agli strumenti di capitale ordinari, ma subordinati alle obbligazioni.
39	Altro	Altri strumenti di capitale non classificati nelle precedenti categorie.
<b>4</b>	<b>Organismi di investimento collettivo</b>	<b>Per organismo di investimento collettivo si intende un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o un fondo di investimento alternativo (FIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.</b>
41	Fondi azionari	Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni.
42	Fondi obbligazionari	Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in obbligazioni.
43	Fondi comuni monetari	Organismi di investimento collettivo di cui alla definizione dell'ESMA (CESR/10-049).
44	Fondi di asset allocation	Organismi di investimento collettivo che investono le proprie attività perseguendo un obiettivo specifico di allocazione, ad esempio investendo principalmente in titoli di società di paesi con mercati azionari emergenti o piccole economie, determinati settori o gruppi di settori, specifici paesi o altro obiettivo di investimento particolare.
45	Fondi immobiliari	Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in attività immobiliari.
46	Fondi alternativi	Organismi di investimento collettivo tra le cui strategie di investimento rientrano le strategie di tipo hedging, event-driven, fixed income directional, relative value, managed futures, materie prime ecc.
47	Fondi di private equity	Organismi di investimento collettivo utilizzati per effettuare investimenti in strumenti di capitale secondo strategie associate al private equity.
48	Fondi infrastrutturali	Organismi di investimento collettivo che investono in servizi pubblici quali strade a pedaggio, ponti, tunnel, porti e aeroporti, distribuzione di petrolio e gas, distribuzione di energia elettrica e infrastrutture sociali quali strutture sanitarie e scolastiche.
49	Altro	Altri organismi di investimento collettivo non classificati nelle precedenti categorie.

<b>5</b>	<b>Obbligazioni strutturate</b>	<b>Titoli ibridi composti da uno strumento a reddito fisso (rendimento in forma di pagamenti fissi) associato a una serie di componenti derivati. Sono esclusi da questa categoria i titoli a reddito fisso emessi da governi sovrani. Riguarda titoli che incorporano una categoria di derivati o una combinazione di categorie di derivati, fra cui i credit default swap (CDS), i constant maturity swap (CMS) e le credit default option (CDOp). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.</b>
51	Rischio azionario	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio azionario.
52	Rischio di tasso di interesse	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di tasso di interesse.
53	Rischio valutario	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio valutario.
54	Rischio di credito	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di credito.
55	Rischio immobiliare	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio immobiliare.
56	Rischio delle posizioni in materie prime	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.
57	Rischio di catastrofe e meteorologico	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
58	Rischio di mortalità	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di mortalità.
59	Altro	Altre obbligazioni strutturate non classificate nelle precedenti categorie.
<b>6</b>	<b>Titoli garantiti</b>	<b>Titoli il cui valore e i cui pagamenti derivano da un portafoglio di attività sottostanti. Comprendono Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed securities (MBS), Commercial Mortgage Backed securities (CMBS), Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO), Collateralised Mortgage Obligations (CMO). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.</b>
61	Rischio azionario	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio azionario.
62	Rischio di tasso di interesse	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di tasso di interesse.
63	Rischio valutario	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio valutario.
64	Rischio di credito	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di credito.
65	Rischio immobiliare	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio immobiliare.
66	Rischio delle posizioni in materie prime	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.
67	Rischio di catastrofe e meteorologico	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
68	Rischio di mortalità	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di mortalità.
69	Altro	Altri titoli garantiti non classificati nelle precedenti categorie.

7	<b>Contante e depositi</b>	<b>Denaro in forma fisica, equivalenti a contante, depositi bancari e altri depositi monetari.</b>
71	Contante	Banconote e monete in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti.
72	Depositi trasferibili (equivalenti a contante)	Depositi immediatamente convertibili in contante, alla pari, a vista, che possono essere direttamente utilizzati per effettuare pagamenti mediante assegni, cambiali, ordini di bonifico, addebitamenti o accreditamenti diretti o simili, senza alcuna limitazione o senza il pagamento di una penale.
73	Altri depositi a breve termine (con scadenza pari o inferiore a un anno)	Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua pari o inferiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.
74	Altri depositi con scadenza superiore a un anno	Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua superiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.
75	Depositi presso cedenti	Depositi relativi alla riassicurazione accettata.
79	Altro	Altri contanti e depositi non classificati nelle precedenti categorie.
<b>8</b>	<b>Mutui ipotecari e prestiti</b>	<b>Attività finanziarie create quando i creditori prestano fondi ai debitori, con o senza garanzia reale, compresi i cash pools.</b>
81	Prestiti non garantiti erogati	Prestiti erogati senza garanzia reale.
82	Prestiti garantiti da titoli erogati	Prestiti erogati garantiti da titoli finanziari.
84	Mutui ipotecari	Prestiti erogati garantiti da titoli immobiliari.
85	Altri prestiti garantiti erogati	Prestiti erogati assistiti da garanzie in qualsiasi altra forma.
86	Prestiti su polizze	Prestiti erogati garantiti da polizze assicurative.
89	Altro	Altri mutui ipotecari e prestiti non classificati nelle precedenti categorie.
<b>9</b>	<b>Immobili</b>	<b>Edifici, terreni e altre costruzioni che costituiscono immobili e attrezzature.</b>
91	Immobili (per ufficio e commerciali)	Edifici commerciali e adibiti a ufficio utilizzati a scopo di investimento.
92	Immobili (residenziali)	Edifici residenziali utilizzati a scopo di investimento.
93	Immobili (per uso proprio)	Immobili per uso proprio dell'impresa.
94	Immobili (in costruzione a scopo di investimento)	Immobili in costruzione destinati a investimenti futuri.
95	Impianti e attrezzature (per uso proprio)	Impianti e attrezzature per uso proprio dell'impresa.
96	Immobili (in costruzione per uso proprio)	Immobili in costruzione destinati in futuro a uso proprio.
99	Altro	Altri immobili non classificati nelle precedenti categorie.
0	Altri investimenti	Altre attività segnalate in «Altri investimenti».

<b>A</b>	<b>Futures</b>	<b>Contratti standardizzati tra due parti per l'acquisto o la vendita di un'attività specifica di quantità e qualità standardizzata a una determinata data futura e ad un prezzo concordato al momento della stipula.</b>
A1	Futures su azioni e indici	Futures aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
A2	Futures su tassi di interesse	Futures aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.
A3	Futures su valute	Futures aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti da valute.
A5	Futures su materie prime	Futures aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
A7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Futures esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
A8	Rischio di mortalità	Futures esposti principalmente al rischio di mortalità.
A9	Altro	Altri futures non classificati nelle precedenti categorie.
<b>B</b>	<b>Opzioni call</b>	<b>Contratti tra due parti per l'acquisto di un'attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l'acquirente dell'opzione call acquisisce il diritto, ma non si assume l'obbligazione, di acquistare l'attività sottostante.</b>
B1	Opzioni su azioni e indici	Opzioni call aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
B2	Opzioni su obbligazioni	Opzioni call aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.
B3	Opzioni su valute	Opzioni call aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.
B4	Warrants	Opzioni call che conferiscono al detentore il diritto di acquistare azioni della società emittente ad un prezzo specifico.
B5	Opzioni su materie prime	Opzioni call aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
B6	Swaptions	Opzioni call che conferiscono al possessore il diritto, ma non l'obbligazione, di assumere una posizione lunga in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui paga la «gamba fissa» e riceve la «gamba variabile».
B7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Opzioni call esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
B8	Rischio di mortalità	Opzioni call esposte principalmente al rischio di mortalità.
B9	Altro	Altre opzioni call non classificate nelle precedenti categorie.
<b>C</b>	<b>Opzioni put</b>	<b>Contratti tra due parti per la vendita di un'attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l'acquirente dell'opzione put acquisisce il diritto, ma non si assume l'obbligazione, di vendere l'attività sottostante.</b>
C1	Opzioni su azioni e indici	Opzioni put aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
C2	Opzioni su obbligazioni	Opzioni put aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.

C3	Opzioni su valute	Opzioni put aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.
C4	Warrants	Opzioni put che conferiscono al detentore il diritto di vendere azioni della società emittente ad un prezzo specifico.
C5	Opzioni su materie prime	Opzioni put aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
C6	Swaptions	Opzioni put che conferiscono al possessore il diritto, ma non l'obbligo, di assumere una posizione corta in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui riceve la «gamba fissa» e paga la «gamba variabile».
C7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Opzioni put esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
C8	Rischio di mortalità	Opzioni put esposte principalmente al rischio di mortalità.
C9	Altro	Altre opzioni put non classificate nelle precedenti categorie.
<b>D</b>	<b>Swaps</b>	<b>Contratti in cui le controparti scambiano determinati benefici dello strumento finanziario di una parte con quelli dello strumento finanziario dell'altra parte; i benefici in questione dipendono dal tipo di strumenti finanziari interessati.</b>
D1	Swaps sui tassi di interesse	Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi.
D2	Swaps su valute	Swaps che prevedono lo scambio di valute.
D3	Swaps su tassi di interesse e valute	Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi e valute.
D4	Total return swap	Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un'azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.
D5	Swaps su titoli	Swaps che prevedono lo scambio di titoli.
D7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Swaps esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
D8	Rischio di mortalità	Swaps esposti principalmente al rischio di mortalità.
D9	Altro	Altri swaps non classificati nelle precedenti categorie.
<b>E</b>	<b>Forwards</b>	<b>Contratti non standardizzati tra due parti per l'acquisto o la vendita di un'attività in un momento futuro specifico e ad un prezzo concordato al momento della stipula.</b>
E1	Forwards su tassi di interesse	Forwards in cui di norma una parte paga un tasso di interesse fisso e riceve un tasso di interesse variabile, generalmente basato su un tasso sottostante, ad una data futura prestabilita.
E2	Forwards su cambi	Forwards in cui una parte paga un importo in una valuta e riceve un importo equivalente in una valuta diversa risultante dalla conversione al tasso di cambio contrattuale ad una data futura prestabilita.
E7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Forwards esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
E8	Rischio di mortalità	Forwards esposti principalmente al rischio di mortalità.
E9	Altro	Altri forwards non classificati nelle precedenti categorie.

F	Derivati su crediti	Derivati il cui valore deriva dal rischio di credito su un'obbligazione, un prestito o qualsiasi altra attività finanziaria sottostante.
F1	Credit default swap	Operazione con derivati su crediti in cui due parti stipulano un contratto in base al quale una parte paga all'altra una cedola periodica fissa per la durata prevista dell'accordo e l'altra parte non effettua pagamenti, salvo il caso in cui si verifichi un evento creditizio relativo a un'attività di riferimento prestabilita.
F2	Opzione su spread di credito	Derivato su crediti che genera flussi di cassa se un dato spread di credito tra due specifiche attività o parametri di riferimento varia rispetto al suo livello attuale.
F3	Swap su spread di credito	Swap in cui una parte effettua un pagamento fisso all'altra parte alla data di regolamento dello swap e la seconda parte corrisponde alla prima un importo basato sullo spread effettivo del credito.
F4	Total return swap	Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un'azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.
F9	Altro	Altri derivati su crediti non classificati nelle precedenti categorie.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(<sup>3</sup>) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).



## ALLEGATO V

**Modello per la registrazione**

1. Data di completamento del modello per la registrazione;
2. Stato membro;
3. Nome dell'autorità competente;
4. Punto di contatto unico (nome/telefono/e-mail);
5. Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente/chiusura delle attività);
6. Numero di registrazione del PEPP (tranne nel caso di prima domanda);
7. Data di adozione della decisione;
8. Il nome, l'indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d'origine;
9. Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;
10. Il tipo di fornitore di PEPP, selezionabile da un menu a tendina dall'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238;
11. Gli Stati membri in cui il fornitore di PEPP intende commercializzare il PEPP (e su quale base: libera prestazione di servizi/libertà di stabilimento);
12. Gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP ha aperto o intende aprire un sottoconto;
13. Le condizioni contrattuali standard, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1238:
  - descrizione del PEPP di base, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell'investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
  - descrizione delle opzioni alternative di investimento, ove applicabile, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell'investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
14. Descrivere le condizioni relative alla modifica dell'opzione di investimento;
15. Copertura del rischio biometrico, se del caso:
  - descrivere gli elementi della copertura del rischio biometrico;
  - descrivere i fattori che fanno scattare la copertura del rischio biometrico;
16. Prestazioni pensionistiche del PEPP:
  - descrivere i tipi di prestazioni offerte;
  - descrivere le possibili forme di erogazione;
  - ove applicabile, descrivere la copertura supplementare offerta (ad esempio assistenza di lunga durata, rischi biometrici supplementari ecc.) e chi la fornisce;
  - descrivere il diritto di modificare la forma di erogazione;
17. Descrivere le condizioni relative al servizio di portabilità;
18. Descrivere le condizioni relative al servizio di trasferimento;

19. Descrivere le categorie dei costi e i costi aggregati complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;
  20. Descrivere le condizioni relative alla fase di accumulo per i rispettivi sottoconti;
  21. Descrivere le condizioni relative alla fase di decumulo per i rispettivi sottoconti;
  22. Ove applicabile, descrivere le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;
  23. Allegare tutti i KID relativi al PEPP in formato leggibile meccanicamente.
-

## ALLEGATO VI

**Modello per la comunicazione della registrazione**

1. Data di completamento della registrazione;
  2. Punto di contatto designato dell'EIOPA (nome/telefono/e-mail);
  3. Numero di registrazione del PEPP.
-

*ALLEGATO VII***Modello per l'annullamento della registrazione**

1. Data di completamento dell'annullamento della registrazione;
  2. Stato membro;
  3. Nome dell'autorità competente;
  4. Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
  5. Numero di registrazione del PEPP;
  6. Data di adozione della decisione;
  7. Motivo dell'annullamento della registrazione.
- \_\_\_\_\_

*ALLEGATO VIII***Modello per la comunicazione dell'annullamento della registrazione**

1. Data di completamento della notifica dell'annullamento della registrazione; 2. Numero di registrazione del PEPP.

---

## ALLEGATO IX

**Modello per l'apertura di un sottoconto**

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente)

La data di ricevimento della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238;

La data prevista di inizio delle attività;

Il nome, l'indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d'origine;

Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;

Il tipo di fornitore di PEPP;

Il numero di registrazione del PEPP;

Il prospetto generale delle prestazioni;

Il KID del PEPP per il sottoconto.

Descrizione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile;

Descrizione della conformità del fornitore del PEPP ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile.

—

## ALLEGATO X

**Modello per la comunicazione dell'apertura di un sottoconto**

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

La data di ricevimento del modello della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto;

Avviso di ricevimento.

---

## ALLEGATO XI

**Modello per la richiesta di informazioni/cooperazione**

Numero di riferimento;

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Motivi della richiesta;

La richiesta vera e propria;

Riferimenti;

Numero di registrazione del PEPP;

Scambio di informazioni, ove applicabile;

Riservatezza;

Informazioni supplementari;

Urgenza.

---



## ALLEGATO XII

**Modello per la risposta alla richiesta di informazioni/cooperazione**

Numero di riferimento della richiesta;

Data;

Data di ricevimento della richiesta di informazioni/cooperazione;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Numero di registrazione del PEPP;

Risposta alla richiesta;

Motivi del mancato rispetto del termine per la richiesta e termine stimato;

Riservatezza;

Informazioni aggiuntive.

---

## ALLEGATO XIII

**Modello per la comunicazione di violazioni**

Numero di riferimento della richiesta;

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Oggetto:

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;

Numero di prodotto del PEPP;

Paese o paesi in cui è avvenuta la violazione;

Tipo di violazione:

Natura;

Gravità;

Durata;

Azioni proposte:

Tipo di azione;

Attuazione prevista/effetto dell'azione;

Paese o paesi in cui le azioni avranno effetto;

Elementi di prova a sostegno della decisione;

Urgenza;

Riferimenti;

Pubblicazione prevista.

---

## ALLEGATO XIV

**Modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali**

Data di completamento del modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali;

Stato membro;

Nome dell'autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Tipo di domanda (prima domanda/modifica alla domanda precedente);

Link alle informazioni pertinenti per l'autorità competente.

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/898 DELLA COMMISSIONE****del 28 maggio 2021****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Salată cu icre de știucă de Tulcea» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Salată cu icre de știucă de Tulcea» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il nome «Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021

*Per la Commissione*  
*a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 39 del 4.2.2021, pag. 26.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

**REGOLAMENTO (UE) 2021/899 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 2021****che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 devono essere smaltite mediante incenerimento, coincenerimento o in discarica o possono essere utilizzate come combustibile per evitarne la reintroduzione nella catena dei mangimi e impedire contaminazioni della stessa.
- (3) Le autorità competenti dell'Irlanda hanno trasmesso i loro progetti di predisporre impianti propri entro la fine del 2023 per la combustione di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 e hanno chiesto l'autorizzazione dei flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento nel Regno Unito per un periodo transitorio.
- (4) Esaminata la richiesta dell'Irlanda e data la particolare situazione geografica di questo Stato membro, la Commissione ritiene necessario stabilire norme nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 in base alle quali l'Irlanda possa autorizzare le esportazioni nel Regno Unito di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 conformi alle disposizioni per l'immissione sul mercato finalizzata all'uso come combustibile fino al 31 dicembre 2023, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo protocollo, che consente i movimenti di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 come combustibile verso altre parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (6) Per assicurare la continuità degli attuali flussi commerciali dopo la fine del periodo di transizione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° gennaio 2021 e che pertanto entri in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunta la seguente riga:

«3	Farine di carne e ossa di materiali di categoria 1	<p>Le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all'uso come combustibile sono esportate dall'Irlanda al Regno Unito * soltanto alle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'autorità competente dell'Irlanda ha autorizzato l'esportazione verso l'impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2023, purché i movimenti da tale Stato membro di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento avvenissero già prima del 1° gennaio 2021 alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8;</p> <p>b) l'impianto di combustione di destinazione menzionato nella licenza di importazione rilasciata dal Regno Unito è autorizzato alla combustione di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 importate;</p> <p>c) le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sono state ottenute esclusivamente mediante processi di trasformazione conformi al metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione), 2, 3, 4 o 5 di cui all'allegato IV, capo III;</li> <li>— sono marcate a norma dell'allegato VIII, capo V;</li> </ul> <p>d) la partita di farine di carne e ossa è spedita direttamente in contenitori sigillati dall'impianto di trasformazione o di magazzino di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) o lettera j), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009 all'impianto di combustione di destinazione;</p> <p>e) gli operatori presentano le partite di farine di carne e ossa al posto di controllo frontaliero di uscita;</p> <p>f) l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di uscita esegue controlli ufficiali sulle partite di cui alla lettera e), e verifica in particolare l'integrità del sigillo. Qualora l'integrità del sigillo sia compromessa, si applicano le norme di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettere d) e g) del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio **;</p> <p>g) l'autorità competente del posto di controllo frontaliero informa, tramite il sistema TRACES, l'autorità competente indicata nella casella I.4 del documento commerciale dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese. L'autorità competente responsabile dell'impianto di trasformazione di origine esegue controlli ufficiali basati sul rischio per verificare la conformità con il primo comma e per verificare che, per ciascuna partita di farine di carne e ossa, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero abbia ricevuto la conferma del controllo effettuato presso il punto di uscita, mediante il sistema TRACES.</p> <p>In caso di non conformità, l'autorità competente può vietare, a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, detti movimenti di una partita di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all'uso come combustibile.</p>
----	--	--

\* A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

\*\* Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)."



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/900 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 2021****che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «galatto-oligosaccaride» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(2)</sup>, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) Il 20 gennaio 2014 la società Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. ha informato la Commissione, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, in merito all'intenzione di immettere sul mercato il «galatto-oligosaccaride» quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti, comprese le formule per lattanti e le formule di proseguimento ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Il galatto-oligosaccaride è stato pertanto inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (4) Il 3 marzo 2020 la società Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. («il richiedente») ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «galatto-oligosaccaride». Il richiedente ha chiesto di aumentare il livello massimo d'uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale da 0,333 kg GOS/kg di integratore alimentare (33,3 %) a 0,450 kg GOS/kg di integratore alimentare (45,0 %). Nel corso della procedura di domanda il richiedente ha convenuto di escludere dalla richiesta i lattanti e i bambini nella prima infanzia.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 18 giugno 2020 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della modifica delle condizioni d'uso del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento.
- (6) Il 17 dicembre 2020 l'Autorità ha adottato il parere scientifico «Safety of a change in the conditions of use of galacto-oligosaccharides as a novel food ingredient in food supplements pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» <sup>(5)</sup>. Tale parere è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

<sup>(1)</sup> GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2021;19(1):6384.

- (7) Nel suo parere l'Autorità ha concluso che, tenendo conto delle modifiche delle condizioni d'uso proposte, l'aumento proposto del livello massimo d'uso del galatto-oligosaccaride come nuovo alimento negli integratori alimentari è sicuro.
- (8) Il parere dell'Autorità presenta motivazioni sufficienti per stabilire che, alle condizioni d'uso proposte per la popolazione generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia, il galatto-oligosaccaride è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati, quale previsto all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e incluso nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento galatto-oligosaccaride è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa al nuovo alimento «Galatto-oligosaccaride» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Galatto-oligosaccaride»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi (espressi come rapporto galatto-oligosaccaride/kg del prodotto alimentare finito)</i>		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	0,333		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia	0,450 (corrispondenti a 5,4 g di galatto-oligosaccaride/porzione; massimo tre porzioni/giorno fino a un massimo di 16,2 g/giorno)		
	Latte	0,020		
	Bevande a base di latte	0,030		
	Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)	0,020		
	Bevande sostitutive delle bevande a base di latte	0,020		
	Yogurt	0,033		
	Dessert a base di latte	0,043		
	Dessert congelati a base di latte	0,043		
	Bevande a base di frutta e bevande energetiche	0,021		
	Bevande sostitutive di un pasto per lattanti	0,012		
	Succhi per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,025		
	Bevande a base di yogurt per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,024		
	Dessert per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,027		
	Spuntini per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,143		
	Cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,027		
	Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi	0,013		
	Succhi	0,021		

	Ripieno per torte di frutta	0,059		
	Preparazioni a base di frutta	0,125		
	Barrette	0,125		
	Cereali	0,125		
	Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	0,008».		

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/901 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 2021****che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, e l'articolo 72, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione <sup>(2)</sup> contiene errori nell'allegato VII, punti 65 e 68, per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte per l'introduzione nell'Unione di determinate piante o determinati prodotti vegetali, e nell'allegato XI, parte A, punto 12, per quanto riguarda l'indicazione di una pianta.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(non riguarda la versione italiana)**Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/902 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 2021****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione <sup>(2)</sup>, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce, tra l'altro, determinati obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III. In particolare, l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento dispone che gli operatori possano spostare partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone unicamente purché tali prodotti di origine animale siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(3)</sup>. I movimenti di tali partite al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III presentano tuttavia un rischio di diffusione della peste suina africana nettamente minore rispetto ai movimenti delle partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. Pertanto i pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 non dovrebbero essere prescritti per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini che sono stati detenuti in aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, in quanto non proporzionati ai rischi per la sanità animale che essi comportano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/605.
- (4) Inoltre le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/811 della Commissione <sup>(4)</sup>, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia e Slovacchia.
- (5) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/811 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 114).

definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione <sup>(5)</sup>. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri <sup>(6)</sup> dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

- (6) In Slovacchia e in Polonia si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici.
- (7) Nel maggio 2021 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Kalisz e di Gryfino in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I.
- (8) Nel maggio 2021 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Żagań in Polonia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata nella zona soggetta a restrizioni I. Tale nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata nella zona soggetta a restrizioni II interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questo recente caso.
- (9) Nei mesi di aprile e maggio 2021 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Detva, Veľký Krtíš, Revúca e Michalovce in Slovacchia, in aree elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate nella zona soggetta a restrizioni I. Tali nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Slovacchia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate nella zona soggetta a restrizioni II interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questo recente caso.
- (10) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e in Slovacchia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (11) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Polonia e in Slovacchia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
- (12) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana e al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti di determinati prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni I, II e III, è importante che le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(5)</sup> Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA» ([https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf\\_en](https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en)).

<sup>(6)</sup> Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28ª edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8 (<https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è così modificato:

1) all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli operatori spostano partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

a) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

“Prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.”;

2) l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO I

**ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI**

## PARTE I

**1. Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Dahme-Spreewald:

— Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

— Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

— Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

— Gemeinde Neu Zauche,

— Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

— Gemeinde Spreewaldheide,

— Gemeinde Straupitz,

— Landkreis Märkisch-Oderland:

— Gemeinde Lietzen,

— Gemeinde Falkenhagen (Mark),

— Gemeinde Zeschdorf,

— Gemeinde Treplin,

— Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch und Carzig – westlich der B 167,

— Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen und Dolgeln – westlich der B 167,

— Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

— Gemeinde Neulewin,

— Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

— Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

— Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

— Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

— Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

— Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

— Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

— Gemeine Garzau-Garzin,

— Gemeinde Waldsiefersdorf,

— Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

- Gemeinde Reichenow-Mögelin,
- Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
- Gemeinde Oberbarnim.
- Landkreis Oder-Spree:
  - Gemeinde Storkow (Mark),
  - Gemeinde Wendisch Rietz,
  - Gemeinde Reichenwalde,
  - Gemeinde Diensdorf-Radlow,
  - Gemeinde Bad Saarow,
  - Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,
  - Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görzdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,
  - Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,
  - Gemeinde Langewahl,
  - Gemeinde Berkenbrück,
  - Gemeinde Briesen (Mark),
  - Gemeinde Jacobsdorf,
- Landkreis Spree-Neiße:
  - Gemeinde Jänschwalde,
  - Gemeinde Peitz,
  - Gemeinde Tauer,
  - Gemeinde Turnow-Preilack,
  - Gemeinde Drachhausen,
  - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
  - Gemeinde Drehnow,
  - Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,
  - Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,
  - Gemeinde Teichland,
  - Gemeinde Dissen-Striesow,
  - Gemeinde Heinersbrück,
  - Gemeinde Briesen,
  - Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesnig, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,
  - Gemeinde Wiesengrund,
  - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,
  - Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,
  - Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,
  - Gemeinde Felixsee,
  - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,
  - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

- Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

- Landkreis Bautzen
  - Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,
  - Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,
  - Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,
  - Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,
  - Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,
  - Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,
  - Gemeinde Spreetal,
  - Gemeinde Weißenberg.
- Landkreis Görlitz:
  - Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,
  - Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Königshain,
  - Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,
  - Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,
  - Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlich, Stadt Reichenbach/O.L., Reifaus, Schöps, Zobnitz,
  - Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
  - Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

## 2. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
  - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

- the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
- the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
- the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
  - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
  - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinon and Oraio and (in Myki municipality),
  - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
  - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
  - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
  - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
  - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
  - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
  - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofofos, Petrotta, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
  - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
  - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastros, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
  - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
  - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

#### 4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Pāvilostas novada Vērgales pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezies pagasts. Grobiņas pilsēta,

- Rucavas novada Rucavas pagasts,
- Nīcas novads.

## 5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Palangos miesto savivaldybė.

## 6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

## 7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,
- gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płońnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

- gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark – Ząbrowo – Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark – Ząbrowo – Segnowy – Laseczno – Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,
- gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płońskim,
- powiat miejski Płock,
- powiat ciechanowski,
- gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
- powiat sierpecki,
- powiat zuromiński,
- gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,
- powiat mławski,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- powiat pułtuski,
- powiat wyszkowski,
- powiat węgrowski,
- gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
- gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
- gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
- gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,
- powiat miejski Radom,
- gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,
- powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

- gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
- gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywczyna, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,
- powiat miejski Przemyśl,
- gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
- powiat łańcucki,
- gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
- gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniszów w powiecie kolbuszowskim,
- gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przeclaw, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

- powiat opatowski,
- powiat sandomierski,
- gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,
- gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
- gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- powiat ostrowiecki,
- gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąsno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- gminy Czerniewice, Inowódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Zelechlinek w powiecie tomaszowskim,
- gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,
- gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim,

w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

- gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,
- gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,
- gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny – wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki – Mościce – Witnica – Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

- gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na południe od drogi nr 18 w powiecie bolesławieckim,
- gmina Chojnów w powiecie legnickim,
- gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,
- gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
- gmina Chocianów w powiecie polkowickim,
- gmina Góra , Wąsosz, część gminy Niechlów położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz i część gminy Jemielno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górskim,
- gmina Wińsko w powiecie wołowskim,
- gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,
- powiat miejski Leszno,
- gminy Międzychód, część gminy Sieraków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na zachód od ul. Leśnej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy, w powiecie międzychodzkiem,



- gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
- gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gminy Czempin, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,
- powiat miejski Poznań,
- gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gmina Kiszkowo i część gminy Klecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
- gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo – ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
- gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
- powiat pleszewski,
- gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
- gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
- gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
- gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
- powiat miejski Kalisz,

- gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków-Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin – Janków w powiecie kaliskim,
- gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
- gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

- część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Trzcianko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

## 8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- the whole district of Humenné, except municipalities included in part II,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Medzilaborce
- the whole district of Stropkov
- the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,
- the whole district of whole Kežmarok,
- the whole district of Poprad,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Čebovce, Horné Príbelce, Dolné Príbelce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nova Ves, Kosihovce, Seľany, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Lesenice, Chrastice, Slovenské Ďarmoty, Malá Čalomia, Koláre, Veľká Čalomia, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Širakov, Opava, Čelovce, Vieska, Vinica, Kleňany, Sečianky, Veľká nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Hrušov,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,
- the whole district of Banská Bystrica, except municipalities included in part II,
- in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Ilanovo, Závažná Poruba, Benice, Palúdzka, Bodice, Demänová, Ploštín, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Bendice, Malatíny, Vluchy, Krmeš, Sokolče, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča,
- In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,
- the whole district of Banská Stavnica,
- the whole district of Žiar nad Hronom.

## PARTE II

**1. Bulgaria**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

**2. Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Oder-Spree:
  - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
  - Gemeinde Mixdorf
  - Gemeinde Schlaubetal,
  - Gemeinde Neuzelle,
  - Gemeinde Neißemünde,
  - Gemeinde Lawitz,
  - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
  - Gemeinde Vogelsang,
  - Gemeinde Ziltendorf,
  - Gemeinde Wiesenau,
  - Gemeinde Friedland,
  - Gemeinde Siehdichum
  - Gemeinde Müllrose,

- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
- Gemeinde Ragow-Merz,
- Gemeinde Beeskow,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,
- Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
  - Gemeinde Jamlitz,
  - Gemeinde Lieberose,
  - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
- Landkreis Spree-Neiße:
  - Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,
  - Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,
  - Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,
  - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,
  - Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,
  - Gemeinde Döbern,
  - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
  - Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
  - Gemeinde Zechin,
  - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
  - Gemeinde Neuhardenberg,
  - Gemeinde Golzow,
  - Gemeinde Küstriner Vorland,
  - Gemeinde Alt Tucheband,
  - Gemeinde Reitwein,
  - Gemeinde Podelzig,
  - Gemeinde Letschin,
  - Gemeinde Gusow-Platkow,
  - Gemeinde Seelow,
  - Gemeinde Vierlinden,
  - Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen und Dolgeln – östlich der B 167,
  - Gemeinde Fichtenhöhe mit der Gemarkung Carzig – östlich der B 167,
  - Gemeinde Lebus,
  - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
  - Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Rindenwalde,
  - Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,
  - Gemarkung Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, Alltrebbin östlich der L 34 und Altlewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,

— kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

— Landkreis Görlitz:

— Gemeinde Bad Muskau,

— Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

— Gemeinde Gablenz,

— Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

— Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

— Gemeinde Hähnichen,

— Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,

— Gemeinde Horka

— Gemeinde Kodersdorf nördlich der Bundesautobahn A4,

— Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

— Gemeinde Kreba-Neudorf,

— Gemeinde Mücka östlich des Straßenverlaufes S55 - K8471 - Förstgen - K8472,

— Gemeinde Neißeaue,

— Gemeinde Niesky,

— Gemeinde Quitzdorf am See,

— Gemeinde Rietschen,

— Gemeinde Rothenburg/ O.L.,

— Gemeinde Schleife östlich des Straßenverlaufes S130 – S126,

— Gemeinde Schöpstal nördlich der Bundesautobahn A4,

— Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

— Gemeinde Vierkirchen nördlich der Bundesautobahn A4 und östlich der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig,

— Gemeinde Waldhufen nördlich der Bundesautobahn A4,

— Gemeinde Weißkeißel,

— Gemeinde Weißwasser/O.L. östlich der K8481.

### 3. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

### 4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

— Ādažu novads,

— Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

— Aglonas novads,

— Aizkraukles novads,

— Aknīstes novads,

— Alojās novads,

— Alsungas novads,

- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Grobiņas novada Bārtas pagasts,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,

- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rucavas novada Dunikas pagasts,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,

- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novads,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

## 5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,



- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemaščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,

- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

## 7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- gminy Biskupiec, Jeziorany, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,
- powiat ostródzki,

- powiat olecki,
  - powiat giżycki,
  - powiat braniewski,
  - powiat kętrzyński,
  - gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
  - gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,
  - gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
  - powiat mrągowski,
  - gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark – Ząbrowo – Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark – Ząbrowo – Segnowy – Laseczno – Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,
  - część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na północny -wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim,
  - powiat węgorzewski,
  - część gminy Rybno położona na północ od linii kolejowej, część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,
- w województwie podlaskim:
- powiat bielski,
  - powiat grajewski,
  - powiat moniecki,
  - powiat sejneński,
  - gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
  - powiat miejski Łomża,
  - powiat siemiatycki,
  - powiat hajnowski,
  - gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
  - gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
  - gminy Mały Potok i Stawiski w powiecie kolneńskim,
  - powiat białostocki,
  - powiat suwalski,
  - powiat miejski Suwałki,
  - powiat augustowski,
  - powiat sokólski,
  - powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- powiat sochaczewski,
- gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
- powiat kozienicki,
- gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
- gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,
- gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie plockim,
- powiat nowodworski,
- gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
- gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,
- gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą
- od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyła Wola w powiecie garwolińskim,
- gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,
- gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,
- gminy Ceglów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
- powiat otwocki,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- powiat grójecki,
- powiat grodziski,
- powiat żyrardowski,
- powiat białobrzegi,
- powiat przysuski,
- powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

- powiat bialski,

- powiat miejski Biąła Podlaska,
  - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzycze i Potok Wielki w powiecie janowskim,
  - gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,
  - gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,
  - gminy Adamów, Krzywdza, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
  - powiat lubelski,
  - powiat miejski Lublin,
  - gminy Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,
  - powiat łęczyński,
  - powiat świdnicki,
  - gminy Fajslawice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
  - gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim,
  - powiat miejski Chełm,
  - powiat kraśnicki,
  - powiat opolski,
  - powiat parczewski,
  - powiat włodawski,
  - powiat radzyński,
  - powiat miejski Zamość,
  - gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,
  - gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
  - część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
  - gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,
  - gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,
  - gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
  - powiat tarnobrzeski,

- część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

- gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

- część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

- powiat wschowski,

- gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki – Mościce – Witnica – Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

- gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

- powiat słubicki,

- gminy Słońsk, Sulęcín i Torzym w powiecie sulęcińskim,

- gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,

- gminy Kolsko, część gminy Kozuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocín Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowej granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów, część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy, część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę

łącząca miejscowości Kępsko – Buków biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Buków, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Buków – Miłkowo biegnącą od miejscowości Buków do północnej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

- powiat żarski,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnicza, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,
- gmina Łągów, część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 i część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

- gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
- gminy Grębocice, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,
- gmina Gromadka, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 18 w powiecie bolesławickim,
- gmina Rudna w powiecie lubińskim,
- część gminy Niechlów położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz, część gminy Jemielno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,
- gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,
- gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,
- część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, w powiecie kościańskim,
- powiat obornicki,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo – ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
- gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
- gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 oraz na wschód od

wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

- część gminy Sieraków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na wschód od ul. Leśnej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy w powiecie międzychodzkiem,
- mina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
- część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków-Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin – Janków w powiecie kaliskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Cedynia, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 26 do południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

## 8. **Słowacja**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica,
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- in the whole district of Michalovce,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,



- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- in the district of Humenné the whole municipalities of Hudcovce, Brekov, Jasenov, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Hadžim nad Cirochou, Humenné, Kamenica nad Cirochou, Kamienska, Lieskovec, Modra nad Cirochou, Myslina, Valaškovce, Topoľovka, Závadka,
- the whole district of Prešov,
- in the whole district of Sabinov,
- in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylnice, Mičakovce,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov,
- In the district of Banská Bystrica, the whole municipalities of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Mólča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochof, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno.

## PARTE III

**1. Bulgaria**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the Pleven region:
  - the whole municipality of Belene
  - the whole municipality of Gulyantzi
  - the whole municipality of Dolna Mitropolia
  - the whole municipality of Dolni Dabnik
  - the whole municipality of Iskar
  - the whole municipality of Knezha
  - the whole municipality of Nikopol
  - the whole municipality of Pordim
  - the whole municipality of Cherven bryag,
- the Ruse region:
  - the whole municipality of Dve mogili,

- the Shumen region:
  - the whole municipality of Veliki Preslav,
  - the whole municipality of Venetz,
  - the whole municipality of Varbitza,
  - the whole municipality of Kaolinovo,
  - the whole municipality of Novi pazar,
  - the whole municipality of Smyadovo,
  - the whole municipality of Hitrino,
- the Silistra region:
  - the whole municipality of Alfatar,
  - the whole municipality of Glavnitza,
  - the whole municipality of Dulovo
  - the whole municipality of Kaynardzha,
  - the whole municipality of Tutrakan,
- the Sliven region:
  - the whole municipality of Kotel,
  - the whole municipality of Nova Zagora,
  - the whole municipality of Tvarditza,
- the Targovishte region:
  - the whole municipality of Antonovo,
  - the whole municipality of Omurtag,
  - the whole municipality of Opaka,
- the Vidin region,
  - the whole municipality of Belogradchik,
  - the whole municipality of Boynitza,
  - the whole municipality of Bregovo,
  - the whole municipality of Gramada,
  - the whole municipality of Dimovo,
  - the whole municipality of Kula,
  - the whole municipality of Makresh,
  - the whole municipality of Novo selo,
  - the whole municipality of Ruzhintzi,
  - the whole municipality of Chuprene,
- the Veliko Tarnovo region:
  - the whole municipality of Veliko Tarnovo,
  - the whole municipality of Gorna Oryahovitza,
  - the whole municipality of Elena,
  - the whole municipality of Zlataritza,
  - the whole municipality of Lyaskovetz,
  - the whole municipality of Pavlikeni,
  - the whole municipality of Polski Trambesh,
  - the whole municipality of Strazhitza,
  - the whole municipality of Suhindol,

- the whole region of Vratza,
- in Varna region:
  - the whole municipality of Avren,
  - the whole municipality of Beloslav,
  - the whole municipality of Byala,
  - the whole municipality of Dolni Chiflik,
  - the whole municipality of Devnya,
  - the whole municipality of Dalgopol,
  - the whole municipality of Provadia,
  - the whole municipality of Suvorovo,
  - the whole municipality of Varna,
  - the whole municipality of Vetrino,
- in Burgas region:
  - the whole municipality of Burgas,
  - the whole municipality of Kameno,
  - the whole municipality of Malko Tarnovo,
  - the whole municipality of Primorsko,
  - the whole municipality of Sozopol,
  - the whole municipality of Sredets,
  - the whole municipality of Tsarevo,
  - the whole municipality of Sungurlare,
  - the whole municipality of Ruen,
  - the whole municipality of Aytos.

## 2. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.

## 3. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
- Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,
- Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,
- Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

## 4. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,
- Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkių apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Jovainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
- Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,
- Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

## 5. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,
- powiat miejski Olsztyn,

w województwie mazowieckim:

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyła Wola w powiecie garwolińskim,
- część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,
- gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
- gminy Ciepiałów, Lipsko, Rzecznów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

- powiat tomaszowski,
- gmina Białopole w powiecie chełmskim,
- gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznicza, Sułów, Szczerzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
- powiat biłgorajski,
- powiat hrubieszowski,
- gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,
- gmina Serokomla w powiecie łukowskim,
- gminy Abramów, Kamionka, Michów, Firlej, Jeziorzany, Kock w powiecie lubartowskim,
- gminy Kłoczew, Stężycza, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,
- gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

- gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
- gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,
- gmina Stubno w powiecie przemyskim,
- część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzeczce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzeczce oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kozuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowej granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kępsko – Buków biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Buków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Buków – Miłkowo biegnącą od miejscowości Buków do północnej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

- część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie zagańskim,
- powiat miejski Zielona Góra,
- gminy Skąpe, Szczaniec, Zbąszynek, część gminy Lubrza położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 i część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,
- gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

- część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

w województwie wielkopolskim:

- gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
- gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,
- część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
- gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

- część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

## 6. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Argeş,
- Judeţul Olt,
- Judeţul Dolj,
- Judeţul Arad,
- Judeţul Timiş,
- Judeţul Covasna,
- Judeţul Braşov,
- Judeţul Botoşani,
- Judeţul Vâlcea,

- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

#### 7. **Slovacchia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- the whole district of Trebišov.»
-

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA (UE) 2021/903 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2021

**che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l'anilina in determinati giocattoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/48/CE stabilisce determinate prescrizioni per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE stabilisce valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.
- (2) L'anilina (numero CAS 62-53-3) è classificata come cancerogena di categoria 2 e mutagena di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. A norma dell'allegato II, parte III, punto 5, lettera a), della direttiva 2009/48/CE, le sostanze cancerogene di categoria 2 come l'anilina possono essere utilizzate nei giocattoli in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, ovvero l'1 % <sup>(4)</sup>, che corrisponde a 10 000 mg/kg («tenore limite»). Lo stesso tenore limite si applica alle sostanze mutagene di categoria 2 <sup>(5)</sup>.
- (3) Nel suo parere del 29 maggio 2007 il Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha reputato che i composti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) non dovrebbero essere presenti nei giocattoli <sup>(6)</sup>. Secondo le conclusioni della relazione di valutazione dei rischi dell'Unione europea <sup>(7)</sup> è necessario limitare i rischi per la salute dei consumatori associati all'uso di prodotti contenenti anilina. Tali conclusioni erano basate su «preoccupazioni relative alla mutagenicità e cancerogenicità derivanti dall'esposizione dovuta all'uso di prodotti contenenti anilina, in quanto sostanza identificata come cancerogena senza un livello soglia.» Nel suo parere relativo alla restrizione di sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente <sup>(8)</sup>, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha indicato che l'anilina è considerata una sostanza cancerogena senza un livello di soglia. L'anilina può quindi provocare il cancro anche a un livello di esposizione minimo.

<sup>(1)</sup> GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Tabella 3 di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

<sup>(4)</sup> Tabella 3.6.2 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

<sup>(5)</sup> Tabella 3.5.2 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

<sup>(6)</sup> Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), risposta del CEN al parere del CSTEE sulla valutazione della relazione del CEN sulla valutazione dei rischi dei prodotti chimici organici nei giocattoli, adottata il 29.5.2007, [http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/04\\_scher/docs/scher\\_o\\_056.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scher/docs/scher_o_056.pdf).

<sup>(7)</sup> Ufficio europeo delle sostanze chimiche, Istituto per la salute e la protezione dei consumatori, 2004. EUR 21092 EN. Sezione 5.2.1.2, pag. 180, [https://echa.europa.eu/documents/10162/6434698/orats\\_final\\_rar\\_aniline\\_en.pdf/0abd36ad-53de-4b0f-b258-10cf90f90493](https://echa.europa.eu/documents/10162/6434698/orats_final_rar_aniline_en.pdf/0abd36ad-53de-4b0f-b258-10cf90f90493).

<sup>(8)</sup> Comitato per la valutazione dei rischi (RAC), Comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), *Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on substances used in tattoo inks and permanent make-up*; adottato il 20 novembre 2018. Appendice 2, sezione 2, pag. 90, <https://echa.europa.eu/documents/10162/2b4533af-f717-4bff-939b-2320fb43b462>.



- (4) La Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. Per questioni inerenti alle sostanze chimiche che possono essere utilizzate nei giocattoli, il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli si avvale della consulenza del suo sottogruppo «prodotti chimici» (gruppo di lavoro sui prodotti chimici nei giocattoli).
- (5) Nel corso della riunione del sottogruppo «prodotti chimici» del 18 febbraio 2015 <sup>(9)</sup>, diversi membri hanno indicato che l'anilina può trovarsi nei materiali colorati per giocattoli, come tessuti o cuoio, se sottoposti alla prova di scissione riduttiva di cui all'appendice 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>. La presenza di anilina nei tessuti a seguito di prove di scissione riduttiva è stata confermata in uno studio effettuato in Svezia <sup>(11)</sup>, che dava seguito alla riunione del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli dell'8 giugno 2015. Su 23 campioni di materiale tessile l'anilina è stata identificata in un campione tessile rosso (ovvero sul 4 % del totale) a una concentrazione di 91 mg/kg. La presenza di anilina nei materiali tessili a seguito di prove di scissione riduttiva è stata confermata in uno studio condotto su 153 campioni <sup>(12)</sup>, in cui l'anilina è stata individuata su 9 campioni (il 6 % del totale dei campioni) a una concentrazione massima di 588 mg/kg. I base a quanto riportato su una rivista di consumo tedesca, è stata riscontrata la presenza di anilina dopo scissione riduttiva anche in un colore a dita <sup>(13)</sup>. Il sottogruppo «prodotti chimici» ha inoltre osservato, nella comunicazione scritta inviata alla Commissione nel maggio 2020, che l'anilina libera potrebbe essere presente nei colori a dita come impurità dei coloranti di tali colori.
- (6) Nel corso della riunione del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli dell'8 giugno 2015 la Germania ha presentato un documento di sintesi contenente la valutazione scientifica delle proprietà tossicologiche dell'anilina <sup>(14)</sup>. Secondo tale valutazione l'attuale tenore limite per l'anilina presenta un rischio sia per gli effetti sistemici, sia per gli effetti cancerogeni di tale sostanza. Durante la riunione del 26 settembre 2017 <sup>(15)</sup> il sottogruppo «prodotti chimici» ha concluso che una restrizione dell'anilina nei giocattoli dovrebbe interessare i giocattoli e i relativi componenti in materiale tessile e cuoio, nonché i colori a dita, poiché fino a quel momento erano disponibili poche informazioni sulla necessità di limitare l'anilina nei giocattoli o nei materiali per giocattoli diversi da tessuti, cuoio e colori a dita. Il sottogruppo ha inoltre indicato che il valore limite dovrebbe essere pari a 30 mg/kg dopo scissione riduttiva, che corrisponde alla concentrazione minima rilevabile tramite questo tipo di prova. Per quanto riguarda i colori a dita, il sottogruppo ha indicato che dovrebbe essere fissato un limite per l'anilina libera pari a 10 mg/kg, corrispondente alla concentrazione minima rilevabile tramite le prove di routine dei colori a dita.
- (7) Durante la riunione del 19 dicembre 2017 <sup>(16)</sup> il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha esaminato l'opportunità di fissare valori limite a 30 mg/kg per l'anilina dopo scissione riduttiva nei materiali per giocattoli in tessuto e cuoio, a 30 mg/kg per l'anilina dopo scissione riduttiva nei colori a dita e a 10 mg/kg per l'anilina libera nei colori a dita, come indicato in precedenza dal sottogruppo «prodotti chimici».
- (8) A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE, nell'adottare i valori limite specifici per le sostanze chimiche di cui all'appendice C di detta direttiva è necessario tenere conto delle disposizioni in materia di imballaggio di prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>. Le ipotesi alla base dei metodi di prova della migrazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione <sup>(18)</sup>, che costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e che stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di

<sup>(9)</sup> Cfr. il registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360), <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=20916&no=1>.

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Documento di riunione del sottogruppo «prodotti chimici»: EXP/WG/2015/027/Ann1, *Aniline from azodye cleavage, Results from Sweden*.

<sup>(12)</sup> Brüscheweiler et al., *Identification of non-regulated aromatic amines of toxicological concern which can be cleaved from azo dyes used in clothing textiles*, *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 69 (2014), pagg. 263-272. Citato nel documento di sintesi dell'ANEC sull'anilina, dell'aprile 2016, presentato al sottogruppo «prodotti chimici» durante la riunione del 1° giugno 2016 (EXP/WG/2016/027).

<sup>(13)</sup> Ökotest 2/2015, pag. 69.

<sup>(14)</sup> Documento di riflessione EXP/2015/029/rev1.

<sup>(15)</sup> Registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360), <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=4151>.

<sup>(16)</sup> Registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360), cfr. «Riunioni», <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=1485>.

<sup>(17)</sup> Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

<sup>(18)</sup> Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, sono tuttavia diverse dalle ipotesi alla base dei tenori limite di anilina in determinati giocattoli di cui alla direttiva 2009/48/CE. È inoltre impossibile confrontare i limiti di migrazione e i tenori limite. Secondo queste conclusioni, nel fissare un limite per l'anilina in determinati giocattoli non è pertanto possibile tenere conto delle disposizioni in materia di imballaggio di prodotti alimentari.

- (9) Alla luce della classificazione dell'anilina quale sostanza CMR, delle conclusioni della relazione di valutazione dei rischi dell'Unione europea, dei pareri del RAC e del CSRSA e dei pareri del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del relativo sottogruppo «prodotti chimici», nonché degli studi sulla presenza di anilina nei tessili è necessario fissare un valore limite per l'anilina nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli pari a 30 mg/kg dopo scissione riduttiva e un limite per l'anilina nei colori a dita pari a 10 mg/kg come anilina libera e a 30 mg/kg dopo scissione riduttiva.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dei giocattoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
«Anilina	62-53-3	30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli
		10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita
		30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei colori a dita».

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 dicembre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2021/904 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2021

che modifica l'azione comune 2008/124/PESC

relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo \* (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articolo 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) L'11 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/792 <sup>(2)</sup>, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la missione fino al 14 giugno 2021.
- (3) Nel contesto della revisione strategica dell'EULEX KOSOVO, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che la missione debba essere prorogata fino al 14 giugno 2023 e che il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE debba essere trasferito all'ufficio dell'Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.
- (4) È opportuno che nessuna disposizione della presente decisione sia interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori che operano in procedimenti giudiziari nell'ambito dell'EULEX KOSOVO.
- (5) In considerazione della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, è opportuno individuare nella presente decisione l'importo previsto a copertura del sostegno a tali procedimenti giudiziari trasferiti e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.
- (7) L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE è trasferito all'ufficio dell'Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.»;

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(1)</sup> Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2020/792 del Consiglio, dell'11 giugno 2020, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 9).

2) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2021 fino al 14 giugno 2023 è di 173 693 683 EUR, di cui l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 57 900 000 EUR e l'importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 115 793 683 EUR.

La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l'importo di 115 793 683 EUR. Alla convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

(\*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. A eccezione degli importi di cui al paragrafo 1, relativi al sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, l'EULEX KOSOVO è responsabile dell'esecuzione finanziaria del bilancio della missione. A tal fine l'EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.»;

3) all'articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2023.».

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021

Per il Consiglio  
Il presidente  
P. N. SANTOS



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT